

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE**

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

(GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea	L 107	2	28.4.2009
► <u>M2</u>	Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	L 165	19	4.6.2014
► <u>M3</u>	Decisione n. 1 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania dell'11 maggio 2015	L 129	50	27.5.2015
► <u>M4</u>	Decisione n. 1/2021 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania del 23 luglio 2021	L 2676	1	11.12.2023

**ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE**

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominate «Stati membri», e



LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ALBANIA, in appresso denominata «l'Albania»,

dall'altra,

CONSIDERANDO i forti legami fra le parti e i valori comuni che condividono e il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano all'Albania di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con la Comunità e con i suoi Stati membri attraverso l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica del 1992;

CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Albania e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare la giustizia e gli affari interni, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;

CONSIDERANDO che le parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Albania;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC;

CONSIDERANDO il desiderio delle parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;

▼B

CONSIDERANDO l'impegno assunto delle parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001;

PERSUASE che il presente accordo creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento;

TENENDO presente l'impegno dell'Albania a ravvicinare la sua legislazione nei settori pertinenti a quella della Comunità e ad applicarla correttamente;

TENENDO presente la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte terza del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notificano all'Albania di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;

RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti;

RICORDANDO il memorandum d'intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001, con il quale l'Albania s'impegna, insieme ad altri paesi della regione, a negoziare una serie di accordi bilaterali di libero scambio onde attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale;

RAMMENTANDO la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile l'Albania nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'Unione europea sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,

▼B

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Albania, dall'altra.

2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

- aiutare l'Albania a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto,
- contribuire alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Albania e nella regione,
- fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti,
- sostenere gli sforzi dell'Albania volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria,
- sostenere le iniziative dell'Albania volte a completare la transizione verso l'economia di mercato, a promuovere relazioni economiche armoniose tra le parti e ad instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e l'Albania,
- promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 3

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997 e poggiano sui meriti dell'Albania.



Articolo 4

L'Albania s'impegna a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani e di droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

Articolo 5

Le parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.

Articolo 6

L'associazione verrà realizzata gradualmente e completamente durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive.

Tale suddivisione non si applica al titolo IV, per il quale detto titolo prevede un calendario specifico.

Scopo di tale suddivisione in due fasi successive è consentire un esame intermedio accurato dell'applicazione del presente accordo. Per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni e la loro attuazione, la prima fase verte per l'Albania sugli elementi fondamentali dell'acquis descritti al titolo VI del presente accordo, cui saranno associati parametri di riferimento specifici.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 116 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dall'Albania nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo.

La prima fase inizia alla data di entrata in vigore del presente accordo. Nel quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuterà i progressi compiuti dall'Albania e deciderà se tali progressi consentano di passare alla seconda fase onde portare a termine il processo di associazione. Esso deciderà inoltre in merito all'adozione delle disposizioni specifiche ritenute necessarie nella seconda fase.

Articolo 7

Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS.



TITOLO II DIALOGO POLITICO

Articolo 8

1. Nell'ambito del presente accordo sarà intensificato il dialogo politico tra le parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e l'Albania, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le parti.

2. Il dialogo politico deve promuovere in particolare:

- la piena integrazione dell'Albania nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale ravvicinamento all'Unione europea,
- una progressiva convergenza delle posizioni delle parti sulle questioni internazionali, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni per le parti,
- la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato,
- una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

3. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figura nel dialogo politico inteso ad accompagnare e consolidare tali elementi.

Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

- l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione,
- la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

▼B

Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.

Articolo 9

1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottoporgli.

2. Su richiesta delle parti, il dialogo politico può svolgersi anche:

- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino l'Albania, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra,
- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa ed altri consessi internazionali,
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

Articolo 10

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 122.

Articolo 11

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione.

TITOLO III

COOPERAZIONE REGIONALE*Articolo 12*

Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, l'Albania promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità può altresì sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

Ogniquale volta l'Albania preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 13, 14 e 15, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

L'Albania riesaminerà gli accordi bilaterali in vigore con tutti i paesi interessati o concluderà nuovi accordi per garantirne la compatibilità con i principi enunciati nel memorandum di intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001.



Articolo 13

Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

Dopo la firma del presente accordo, l'Albania avvierà negoziati con il paese o i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

- il dialogo politico,
- l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformità delle disposizioni pertinenti dell'OMC,
- concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo,
- disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.

All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità dell'Albania a concludere dette convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

L'Albania avvierà negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 14

Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione

L'Albania avvia la cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione è conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

Articolo 15

Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'Unione europea

1. L'Albania può promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'Unione europea in tutti i settori di cooperazione contemplati

▼B

dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra l'Albania e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.

2. L'Albania avvierà negoziati con la Turchia al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio tra le parti in conformità dell'articolo XXIV del GATT e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di esse in misura equivalente al presente accordo, in conformità dell'articolo V del GATS.

I negoziati iniziano prima possibile, affinché detto accordo sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 16

1. Nel corso di un periodo della durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.

4. I dazi ridotti applicati all'Albania, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati a numeri interi secondo principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola sono arrotondate per difetto al numero intero più vicino e tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola sono arrotondate per eccesso al numero intero più vicino.

5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

6. La Comunità e l'Albania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.



CAPITOLO I

Prodotti industriali

Articolo 17

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o dell'Albania elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

2. Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Articolo 18

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente relative ai prodotti originari dell'Albania sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 19

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto all'80 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 60 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 40 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 20 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 10 % del dazio di base,

▼B

— il 1° gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

3. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 20

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

Articolo 21

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 22

L'Albania si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali negli scambi con la Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 19, qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

Articolo 23

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata.

*CAPITOLO II****Agricoltura e pesca****Articolo 24***Definizione**

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o dell'Albania.

2. Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

▼B

3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 00 e 1902 20 10.

Articolo 25

Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 26

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari dell'Albania e le misure di effetto equivalente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.

*Articolo 27***Prodotti agricoli**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell'Albania, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell'Albania, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 1 000 t.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania:

- a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II a);
- b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II b), in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
- c) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II c), entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto.

▼B

4. Il protocollo n. 3 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose indicati nel protocollo stesso.

*Articolo 28***Pesci e prodotti della pesca**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali sui pesci e sui prodotti della pesca, esclusi quelli elencati nell'allegato III, originari dell'Albania. I prodotti elencati all'allegato III sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania evita di applicare dazi doganali o oneri di effetto equivalente a un dazio doganale ai pesci e ai prodotti della pesca originari della Comunità.

Articolo 29

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche dell'Albania nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia albanese e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo la Comunità e l'Albania esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

Articolo 30

Le disposizioni del presente capitolo non impediscono alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 31

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 38 e 43, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni dell'altra parte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie.

*CAPITOLO III***Disposizioni comuni***Articolo 32*

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

*Articolo 33***Clausola di standstill**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Albania, né si aumentano quelli già applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Albania, né sono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole dell'Albania e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II e III.

*Articolo 34***Divieto di discriminazione fiscale**

1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 35

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

*Articolo 36***Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere**

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Durante i periodi transitori di cui all'articolo 19, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e l'Albania o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dall'Albania per promuovere il commercio regionale.

▼B

3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'Albania sanciti nel presente accordo.

*Articolo 37***Dumping e sovvenzioni**

1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 38.

2. Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l'altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, la prima parte può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

*Articolo 38***Clausola di salvaguardia generale**

1. Si applicano tra le parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2. Qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell'altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importatrice, oppure
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice,

la parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra parte, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto entro un limite massimo corrispondente all'aliquota della nazione più favorita applicabile allo

▼B

stesso prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate per più di un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

5. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo;

b) qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6. Qualora la Comunità o l'Albania assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra parte.

*Articolo 39***Clausola di penuria**

1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

▼B

- a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice; oppure
- b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice,

quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o prima possibile, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte esportatrice può applicare le misure di cui al presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 40

Monopoli di Stato

L'Albania procede al progressivo adeguamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, venga eliminata qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini albanesi per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

▼B*Articolo 41*

Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

*Articolo 42***Restrizioni autorizzate**

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 43

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale.

2. Quando una parte constata, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» s'intende, fra l'altro:

- a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
- b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;
- c) il reiterato rifiuto dell'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

▼B

4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, allo scopo di giungere ad una soluzione accettabile per entrambe le parti;
- b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione;
- c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte in questione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), la parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

Articolo 44

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la parte che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

Articolo 45

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.



TITOLO V

**CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO,
PRESTAZIONE DI SERVIZI, PAGAMENTI CORRENTI E
MOVIMENTI DI CAPITALI**

CAPITOLO I

*Circolazione dei lavoratori**Articolo 46*

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento concesso ai lavoratori cittadini dell'Albania legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato,
- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 47, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, l'Albania concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Articolo 47

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori albanesi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali,
- gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

Articolo 48

1. Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini albanesi legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di

▼B

stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, potrà in essere le disposizioni seguenti:

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari,
- le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori,
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. L'Albania concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

CAPITOLO II

Stabilimento

Articolo 49

Ai fini del presente accordo,

- a) per «società comunitaria» o «società albanese» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell'Albania che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o dell'Albania.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell'Albania che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell'Albania viene considerata una società comunitaria o albanese se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o dell'Albania;

- b) per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;
- c) per «filiale» di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che,

▼B

all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;

d) per «stabilimento» si intende:

- i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
- ii) per quanto riguarda le società comunitarie o albanesi, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Albania o nella Comunità;

e) per «attività» si intendono quelle economiche;

f) le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

g) per «cittadino della Comunità» o «cittadino albanese» si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno degli Stati membri o dell'Albania;

h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficino delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o dell'Albania stabiliti al di fuori della Comunità e dell'Albania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell'Albania e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell'Albania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Albania in base alle rispettive legislazioni;

i) per «servizi finanziari» si intendono le attività definite nell'allegato IV. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.

Articolo 50

1. L'Albania agevola l'insediamento sul suo territorio di società e cittadini comunitari. A tal fine, essa concede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo:

- i) per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
- ii) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Albania un trattamento non meno favorevole di quello concesso

▼B

alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2. Le parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società comunitarie o albanesi sul loro territorio, rispetto alle loro società.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono:

- i) per lo stabilimento di società albanesi sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
- ii) per l'attività delle filiali e consociate albanesi stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.

4. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le parti che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,

- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Albania;
- b) le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società albanesi nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società albanesi, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale. Sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente paragrafo.

Articolo 51

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 50, esclusi i servizi finanziari di cui all'allegato IV, ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le

▼B

suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma del presente accordo.

3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

Articolo 52

1. Fatto salvo l'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e di cabotaggio marittimo.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 53

1. Le disposizioni degli articoli 50 e 51 non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

Articolo 54

Al fine di rendere più agevole per i cittadini comunitari e albanesi l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Albania e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può adottare tutte le misure necessarie a tale scopo.

Articolo 55

1. Una società comunitaria o una società albanese stabilita, rispettivamente, sul territorio dell'Albania o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio dell'Albania e della Comunità, cittadini degli Stati membri e albanesi,

▼B

purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa,
- svolgono compiti di supervisione e coordinamento dell'attività di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive,
- hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;

c) per «persona trasferita all'interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolge effettivamente attività economiche analoghe sul territorio dell'altra parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o dell'Albania di cittadini albanesi o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società albanese oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Albania, a condizione che:

- detti rappresentanti non siano impegnati ad effettuare vendite dirette o a prestare servizi, e
- la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e dell'Albania e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro o in Albania.

▼B*Articolo 56*

Nel corso dei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania può, su base transitoria, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari di determinate industrie che:

- siano in corso di ristrutturazione o versino in serie difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in Albania,
- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini albanesi in un determinato settore o in una determinata industria dell'Albania, oppure
- stiano affermandosi sul suo territorio.

Le suddette misure:

- i) cessano di applicarsi al più tardi sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo;
- ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione; e
- iii) non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Albania nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini albanesi.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, l'Albania concede ogniqualevolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso riserva loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, l'Albania consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre in Albania, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso l'Albania consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione subito dopo averle applicate.

Al termine dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania può introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

*CAPITOLO III**Prestazione di servizi**Articolo 57*

1. Le parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o albanesi stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono impiegate dal prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 55, paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un

▼B

cittadino della Comunità o dell'Albania e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di prestare essi stessi servizi.

3. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

Articolo 58

1. Le parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e dell'Albania stabiliti in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Se una parte ritiene che le misure introdotte dall'altra parte dopo la data di entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all'altra parte di avviare consultazioni.

Articolo 59

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e l'Albania, si applicano le disposizioni seguenti.

1. Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il protocollo 5 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso l'Albania e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa albanese in materia di trasporti con quella della Comunità.
2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, al mercato e al traffico, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.

Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.

3. In applicazione dei principi del paragrafo 2:

- a) le parti evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;
- b) le parti aboliscono, alla data di entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;

▼B

- c) ciascuna parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di accordi speciali da negoziare tra le parti.
5. Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima della data di entrata in vigore del presente accordo.
6. L'Albania adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.
7. A mano a mano che le parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in che modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

*CAPITOLO IV**Pagamenti correnti e movimenti di capitale**Articolo 60*

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e l'Albania.

Articolo 61

1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

▼B

2. Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente del suo quadro giuridico e delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Albania da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, fatte salve le restrizioni indicate nell'elenco di impegni specifici a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili in Albania da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini albanesi. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le modalità per la graduale eliminazione di dette restrizioni.

A decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti non introducono nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e dell'Albania e non rendono più restrittive le intese esistenti.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e l'Albania causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o dell'Albania, la Comunità e l'Albania possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a un anno.

5. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le parti del presente accordo.

6. Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l'Albania al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 62

1. Nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

▼B

2. Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

*CAPITOLO V**Disposizioni di carattere generale**Articolo 63*

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 64

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 63.

Articolo 65

Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini dell'Albania oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficino anch'esse delle disposizioni del presente titolo.

Articolo 66

1. Il trattamento NPF concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.

2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi intesi ad evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o all'Albania di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.



Articolo 67

1. Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione.
2. Qualora uno o più Stati membri o l'Albania abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Albania, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Albania, secondo il caso, informano senza indugio l'altra parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 68

Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

Articolo 69

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

Articolo 70

1. Le parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale dell'Albania a quella della Comunità e la sua effettiva attuazione. L'Albania si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. L'Albania garantisce la corretta applicazione della legislazione attuale e futura.
2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6.
3. Durante la prima fase di cui all'articolo 6 il ravvicinamento verte sugli elementi fondamentali dell'acquis relativo al mercato interno e su altri settori importanti come la concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, gli appalti pubblici, la standardizzazione e la certificazione, i servizi finanziari, i trasporti terrestri e marittimi (con particolare attenzione alle norme in materia di sicurezza, ai

▼B

requisiti ambientali e agli aspetti sociali), il diritto societario, la contabilità, la tutela dei consumatori, la protezione dei dati, la salute e la sicurezza sul lavoro e le pari opportunità. Nella seconda fase, l'Albania si concentra sulle altre parti dell'acquis.

Il ravvicinamento avverrà secondo un programma concordato tra la Commissione delle Comunità europee e l'Albania.

4. L'Albania definirà inoltre, di concerto con la Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.

*Articolo 71***Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico**

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e l'Albania:

- i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o dell'Albania, o in una sua parte sostanziale;
- iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3. Le parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

4. L'Albania istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

5. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, presentando in particolare all'altra parte una relazione periodica

▼B

annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.

6. L'Albania compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

7. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le parti accettano che, durante i primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dall'Albania venga valutato tenendo conto del fatto che l'Albania deve essere assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania presenta alla Commissione delle Comunità europee i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunità europee valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni dell'Albania e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

— il paragrafo 1, punto iii), non si applica,

— le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

9. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle parti, di misure anti-dumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

Articolo 72

Imprese pubbliche

Entro la fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riguardo all'articolo 86.

▼B

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Albania.

*Articolo 73***Proprietà intellettuale, industriale e commerciale**

1. A norma del presente articolo e dell'allegato V, le parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. L'Albania prende tutte le misure necessarie per garantire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

3. L'Albania s'impegna ad aderire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui al paragrafo 1 dell'allegato V. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare l'Albania ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

*Articolo 74***Appalti pubblici**

1. Le parti sono favorevoli a una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società albanesi, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo albanese avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esaminerà periodicamente se l'Albania abbia effettivamente introdotto tale normativa.

3. Entro e non oltre quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Albania potranno accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Albania conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

▼B

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per l'Albania di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Albania a norma del capitolo II del titolo V possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

5. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e l'Albania, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 46-69.

*Articolo 75***Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità**

1. L'Albania adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

2. A tal fine, le parti incominciano in una fase iniziale a:

- promuovere l'uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità,
- fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità,
- incoraggiare la partecipazione dell'Albania ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (in particolare CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET, ecc.),
- se del caso, concludere protocolli europei di valutazione della conformità una volta che l'Albania abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie.

*Articolo 76***Tutela dei consumatori**

Le parti collaborano per allineare le norme dell'Albania in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le parti incoraggiano e garantiscono:

▼B

- una politica attiva di protezione dei consumatori, conforme alla normativa comunitaria,
- l'armonizzazione della legislazione albanese in materia di protezione dei consumatori con quella vigente nella Comunità,
- un'efficace protezione giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati,
- un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia.

*Articolo 77***Condizioni di lavoro e pari opportunità**

L'Albania adeguerà progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

TITOLO VII

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA*CAPITOLO I***Introduzione***Articolo 78***Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto**

Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorità incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario in particolare. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza e l'efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a fornire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.

*Articolo 79***Protezione dei dati di carattere personale**

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo l'Albania adegua la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla privacy vigenti a livello europeo e internazionale. L'Albania istituisce organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le parti collaborano per conseguire questo obiettivo.

▼ B

CAPITOLO II

*Cooperazione nel settore della circolazione delle persone**Articolo 80***Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione**

Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiranno un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 si basa su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le parti, e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

- lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche,
- la redazione di testi legislativi,
- una maggiore efficienza delle istituzioni,
- la formazione del personale,
- la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi,
- la gestione delle frontiere.

La cooperazione si concentra in particolare:

- nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento» e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati,
- nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente sul loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei cittadini nazionali.

*Articolo 81***Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina e riammissione**

1. Le parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, le parti accettano, su richiesta e senza ulteriori formalità:

- di riammettere i rispettivi cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori,
- di riammettere i cittadini dei paesi terzi e gli apolidi presenti illegalmente nei rispettivi territori, che sono entrati nel territorio

▼B

dell'Albania attraverso o da uno Stato membro o che sono entrati nel territorio di uno Stato membro attraverso l'Albania o dall'Albania.

2. Gli Stati membri dell'Unione europea e l'Albania forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie.

3. Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini, anche di paesi terzi, e degli apolidi sono stabilite nell'accordo tra la Comunità europea e l'Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, firmato il 14 aprile 2005.

4. L'Albania è disposta a stipulare accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.

5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani.

*CAPITOLO III****Cooperazione per la lotta contro il riciclaggio del denaro, il finanziamento del terrorismo, le droghe illecite e per l'antiterrorismo****Articolo 82***Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo**

1. Le parti collaborano strettamente onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.

2. La cooperazione nel settore può comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

*Articolo 83***Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite**

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

▼B

2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti.

*Articolo 84***Antiterrorismo**

Le parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento, con particolare riguardo alle attività condotte a livello transfrontaliero:

- attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa alle minacce per la pace e la sicurezza internazionali rappresentate dagli atti terroristici e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali,
- attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale,
- attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

*CAPITOLO IV****Cooperazione per la lotta alla criminalità****Articolo 85***Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione**

Le parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

- il contrabbando e la tratta di esseri umani,
- le attività economiche illecite, segnatamente falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti,
- la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti,
- la frode fiscale,
- il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- il contrabbando,
- il traffico illecito di armi,
- la falsificazione di documenti,

▼B

— il traffico illecito di autoveicoli,

— la cibercriminalità.

Nella lotta contro la criminalità organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

TITOLO VIII

POLITICHE DI COOPERAZIONE*Articolo 86***Disposizioni generali e politiche di cooperazione**

1. La Comunità e l'Albania instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita dell'Albania. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le parti.

2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell'Albania. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantire la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Viene rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra l'Albania e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.

*Articolo 87***Politica economica e commerciale**

1. La Comunità e l'Albania agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e l'elaborazione/applicazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. Su richiesta delle autorità albanesi, la Comunità può fornire assistenza all'Albania per la creazione di un'economia di mercato funzionante e il graduale ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'Unione economica e monetaria, imperniata sulla stabilità.

3. La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale.

4. Essa comprende anche lo scambio informale di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea.

*Articolo 88***Cooperazione nel settore statistico**

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira a sviluppare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire le statistiche paragonabili, attendibili, obiettive ed accurate necessarie per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma dell'Albania. La cooperazione consente inoltre all'Ufficio statistico nazionale dell'Albania di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nazionali e internazionali, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico rispetta i principi fondamentali della statistica elaborati dalle Nazioni Unite, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinarsi all'acquis comunitario.

*Articolo 89***Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari**

La cooperazione tra le parti si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Albania.

*Articolo 90***Cooperazione in materia di audit e controllo finanziario**

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo finanziario interno e di audit esterno. Le parti collaborano, in particolare, al fine di sviluppare sistemi efficienti di controllo finanziario interno e di audit esterno in Albania, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformità delle migliori prassi dell'Unione europea.

*Articolo 91***Promozione e tutela degli investimenti**

La cooperazione tra le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale dell'Albania.

*Articolo 92***Cooperazione industriale**

1. La cooperazione mira a promuovere la modernizzazione e la riconversione dell'industria albanese e dei singoli settori, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente.

▼B

2. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché a creare condizioni più favorevoli per le imprese.

3. La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario riguardante la politica industriale.

*Articolo 93***Piccole e medie imprese**

La cooperazione tra le parti mira a sviluppare e consolidare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, tenendo debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei principi sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.

*Articolo 94***Turismo**

1. La cooperazione tra le parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere il trasferimento di know-how (attraverso la formazione, gli scambi e i seminari), tenendo debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente.

2. La cooperazione potrà essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

*Articolo 95***Agricoltura e settore agroindustriale**

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore dell'agricoltura. Essa punta in particolare a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale dell'Albania, favorendo il progressivo ravvicinamento della legislazione e delle pratiche alle norme e agli standard comunitari.

*Articolo 96***Pesca**

Le parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

*Articolo 97***Dogane**

1. Le parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale dell'Albania a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale albanese all'acquis.
2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.
3. Il protocollo 6 definisce le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le parti in materia doganale.

*Articolo 98***Fiscalità**

1. Le parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale e la ristrutturazione dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.
2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. In tale contesto, le parti riconoscono quanto sia importante migliorare la trasparenza e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Albania, onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode o l'evasione fiscale. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, inoltre, le parti si consulteranno su come eliminare la concorrenza fiscale pregiudizievole tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Albania onde garantire parità di condizioni per quanto riguarda la tassazione delle imprese.

*Articolo 99***Cooperazione nel settore sociale**

1. Le parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale albanese nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale albanese alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione albanese per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità.
2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.



Articolo 100

Istruzione e formazione

1. Le parti coopereranno al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Albania, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani. La realizzazione degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna costituirà una priorità per i sistemi di istruzione superiore.
2. Le parti collaboreranno inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Albania, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione.
3. I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell'istruzione e della formazione in Albania.
4. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.

Articolo 101

Cooperazione culturale

Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli. Le parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell'ambito della Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 102

Cooperazione nel settore audiovisivo

1. Le parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.
2. La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell'informazione, nonché su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei mass media sia pubblici che privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.
3. L'Albania allinea con le politiche comunitarie le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis comunitario. Essa rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

Articolo 103

Società dell'informazione

1. La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario riguardante la società dell'informazione.

▼B

Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione pertinenti dell'Albania con quelle della Comunità.

2. Le parti cooperano inoltre in vista dell'ulteriore sviluppo della società dell'informazione in Albania. Nel complesso, si intende tra l'altro preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

*Articolo 104***Reti e servizi di comunicazione elettronici**

1. La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo.

2. Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire all'Albania di recepire l'acquis comunitario in questi settori un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

*Articolo 105***Informazione e comunicazione**

La Comunità e l'Albania prendono le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni tra di esse. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali dell'Albania informazioni più specialistiche.

*Articolo 106***Trasporti**

1. La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore dei trasporti.

2. La cooperazione potrebbe puntare principalmente a ristrutturare e modernizzare i trasporti albanesi, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci, come pure l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti, favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali, raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Albania un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.

*Articolo 107***Energia**

La cooperazione si concentrerà sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia, compresa, se del caso, la sicurezza nucleare. Essa rispecchia i principi dell'economia di mercato, si basa sul

▼B

trattato regionale sulla Carta europea dell'energia ed è sviluppata in vista di un'integrazione graduale dell'Albania nei mercati energetici europei.

*Articolo 108***Ambiente**

1. Le parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di promuovere la sostenibilità dell'ambiente.
2. La cooperazione si concentra in particolare sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ambiente.

*Articolo 109***Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico**

1. Le parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.
3. La cooperazione è attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna parte.

*Articolo 110***Sviluppo regionale e locale**

1. Le parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.
2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.

*Articolo 111***Pubblica amministrazione**

1. La cooperazione mira a favorire l'ulteriore sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Albania, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio della popolazione albanese e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l'Unione europea e l'Albania.

▼B

2. Essa verte in particolare sul consolidamento delle istituzioni, segnatamente sull'elaborazione e l'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e la promozione dell'etica nella pubblica amministrazione e sull'e-government. La cooperazione coinvolge sia le amministrazioni centrali che quelle locali.

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 112

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 113, e 115, l'Albania può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'aiuto comunitario resta subordinato all'attuazione dei principi e delle condizioni stabiliti nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 29 aprile 1997. Si terrà conto, a tal fine, dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, dei partenariati europei e delle altre conclusioni del Consiglio riguardanti, in particolare, il rispetto dei programmi di adeguamento. L'aiuto concesso all'Albania è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità definite, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e ristrutturare l'economia.

Articolo 113

L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con l'Albania.

L'assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, la libertà e la sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.

Articolo 114

Su richiesta dell'Albania e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l'erogazione dell'assistenza è subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra l'Albania e l'FMI.

Articolo 115

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.



TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 116

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione, che avrà il compito di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze richiedono di esaminare qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 117

1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo dell'Albania.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante dell'Albania, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 118

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo di applicazione del presente accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.

Articolo 119

Ciascuna delle parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

Articolo 120

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione

▼B

europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti dell'Albania.

2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 118.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

Articolo 121

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati.

Entro la fine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione dell'accordo stesso. Al momento di creare eventuali sottocomitati e di definirne il mandato, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene debitamente conto dell'importanza di una gestione efficace delle questioni connesse all'immigrazione, specie per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 80 e 81 del presente accordo e il monitoraggio del piano d'azione UE per l'Albania e le regioni limitrofe.

Articolo 122

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, che consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento albanese e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento albanese.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento albanese, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

*Articolo 123*

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 124

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 125

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dall'Albania nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali,
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Albania non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società e filiali albanesi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 126

1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

▼B

3. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

Articolo 127

Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri rilevanti aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo l'applicazione degli articoli 31, 37, 38, 39 e 43.

Articolo 128

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e l'Albania, dall'altro.

Articolo 129

Gli allegati da I a V e i protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono parte integrante del presente accordo.

L'accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari, firmato il 22 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Il riesame di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro compete al consiglio di stabilizzazione e di associazione, che all'occorrenza può modificare l'accordo quadro.

Articolo 130

Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato.

Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 131

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e l'Albania, dall'altro.

Articolo 132

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio dell'Albania.

*Articolo 133*

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.

Articolo 134

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede ⁽¹⁾.

Articolo 135

Il presente accordo è approvato o ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

*Articolo 136***Accordo interinale**

Le parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e l'Albania, per «data di entrata in vigore del presente accordo» si intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 40, 71, 72, 73 e 74 del presente accordo, dei protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 6 e delle disposizioni pertinenti del protocollo n. 5, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

Articolo 137

A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992. Ciò non pregiudica i diritti, gli obblighi o le situazioni giuridiche delle parti derivanti dall'esecuzione dell'accordo.

⁽¹⁾ Le versioni linguistiche bulgara e rumena dell'accordo saranno pubblicate successivamente nell'edizione speciale della Gazzetta ufficiale.

▼B

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.

V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhanda kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwunastego czerwca roku dwutyśiecznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšest'.

V Luxembourg, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksitehättäkusi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.

▼ B

Pour le Royaume de Belgique
 Voor het Koninkrijk België
 Für das Königreich Belgien



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


Za Českou republiku



På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland




Eesti Vabariigi nimel



▼B

Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España




Pour la République française



Thar cheann Na hÉireann
For Ireland



Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



▼ B

Latvijas Republikas vārdā

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Kalvins', written in a cursive style.

Lietuvos Respublikos vardu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Jakšas', written in a cursive style.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M.', written in a cursive style.


A Magyar Köztársaság részéről

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. G.', written in a cursive style.

Għar-Repubblika ta' Malta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Michael Fenech', written in a cursive style.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. B.', written in a cursive style.

▼B


Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej




Pela República Portuguesa



Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku




Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland




▼B


För Konungariket Sverige




For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por las Comunidades Europeas
 Za Evropská společenství
 For De Europæiske Fællesskaber
 Für die Europäischen Gemeinschaften
 Euroopa ühenduste nimel
 Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
 For the European Communities
 Pour les Communautés européennes
 Per le Comunità europee
 Eiropas Kopienų vardu
 Europos Bendrijų vardu
 Az Európai Közösségek részéről
 Għall-Komunitajiet Ewropej
 Voor de Europese Gemeenschappen
 W imieniu Wspólnot Europejskich
 Pelas Comunidades Europeias
 Za Európske spoločenstvá
 Za Evropski skupnosti
 Euroopan yhteisöjen puolesta
 På Europeiska gemenskapernas vägnar



Për Republikën e Shqipërisë



**ELENCO DEGLI ALLEGATI**

Allegato I	Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti industriali della Comunità
Allegato II a)	Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti agricoli di base originari della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]
Allegato II b)	Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti agricoli di base originari della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]
Allegato II c)	Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti primari agricoli originari della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]
Allegato III	Concessioni accordate dalla comunità al pesce e ai prodotti della pesca albanesi
Allegato IV	Testo della dichiarazione su fattura
Allegato V	Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

▼ **M1***ALLEGATO I***CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA AI
PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ****(di cui all'articolo 19)**

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

- il 1° gennaio 2007 il dazio all'importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2008 il dazio all'importazione viene ridotto al 40 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2009 il dazio all'importazione viene ridotto al 20 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2010 il dazio all'importazione viene ridotto al 10 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2011 i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC	Descrizione
2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare: <ul style="list-style-type: none"> – Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità: – – altri – – – altri
2501 00 91	– – – – Sale per l'alimentazione umana
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli: <ul style="list-style-type: none"> – Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli:
2710 11	– – Oli leggeri e preparazioni: <ul style="list-style-type: none"> – – – destinati ad altri usi: – – – – Benzine speciali:
2710 11 25	– – – – – altre <ul style="list-style-type: none"> – – – – – altri: – – – – – Benzine per motori: – – – – – altre, aventi tenore di piombo: – – – – – inferiore o uguale a 0,013 g per l:

▼ **M1**

Codice NC	Descrizione
2710 11 41	----- aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95
2710 11 70	----- Carboturbi tipo benzina
2710 19	-- altre:
	--- Oli medi:
	---- destinati ad altri usi:
	----- Petrolio lampante:
2710 19 21	----- Carboturbi
2710 19 25	----- altro
2710 19 29	----- altri
	--- Oli pesanti:
	---- Oli da gas:
2710 19 31	----- destinati a subire un trattamento definito
2710 19 35	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31
	----- destinati ad altri usi:
2710 19 41	----- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %
2710 19 45	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %
2710 19 49	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %
	--- Oli combustibili:
	---- destinati ad altri usi:
2710 19 69	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
	– Coke di petrolio:
2713 12 00	-- calcinato
2713 20 00	– Bitume di petrolio
2713 90	– altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
3103	Concimi minerali o chimici fosfatici:
3103 10	– Perfosfati

▼ **M1**

Codice NC	Descrizione
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:
	– altri:
3304 91 00	– – Ciprie, comprese le polveri compatte
3304 99 00	– – altri
3305	Preparazioni per capelli:
3305 10 00	– Shampooings
3305 30 00	– Lacche per capelli
3305 90	– altre
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:
3306 10 00	– Dentifrici
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:
3307 10 00	– Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba
3307 20 00	– Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:
	– Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
3401 11 00	– – da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)
3401 19 00	– – altri
3401 20	– Saponi presentati in altre forme
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:

▼ **M1**

Codice NC	Descrizione
3402 20	– Preparazioni condizionate per la vendita al minuto
3402 90	– altri:
3402 90 10	– – Preparazioni tensioattive
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:
3405 20 00	– Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno
3405 30 00	– Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli
3405 90	– altri:
3405 90 90	– – altri
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:
3923 10 00	– Scatole, casse, casellari e oggetti simili
	– Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:
3923 21 00	– – di polimeri di etilene
3923 29	– – di altre materie plastiche:
3923 29 10	– – – di altre materie plastiche:
3923 29 90	– – – altri
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:
3925 10 00	– Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:
	– – Pneumatici rigenerati:
4012 11 00	– – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)
4012 12 00	– – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
4012 13 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli aerei:
ex 4012 13 00	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

▼ **M1**

Codice NC	Descrizione
4012 20 00	– Pneumatici usati:
ex 4012 20 00	– – Pneumatici usati:
4012 90	– altri:
4012 90 20	– – Gomme piene o semipiene
6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:
	– Altre calzature:
6402 99	– – altre:
	– – – altre:
	– – – – con tomaie di materia plastica:
6402 99 50	– – – – Pantofole ed altre calzature da camera
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili:
	– Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica:
6404 19	– – altre:
6404 19 90	– – – altre
6404 20	– Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito
6405	Altre calzature
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:
6406 10	– Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto

▼ **M1**

Codice NC	Descrizione
7213	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto
7213 10 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione
	– altri:
7213 91	– – di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:
7213 99	– – altri:
7213 99 10	– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:
7214 10 00	– fucinate
7214 20 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
	– altre:
7214 91	– – di sezione trasversale rettangolare
7214 99	– – altre
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:
	– altri, saldati, di sezione non circolare:
7306 61	– – altri, saldati, di sezione non circolare:
7306 69	– – di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare
7306 90 00	– altri
7326	Altri lavori di ferro o acciaio:
7326 90	– altri:
	– – Altri lavori di ferro o di acciaio:
7326 90 98	– – – altri
7408	Fili di rame:
	– di rame raffinato:
7408 11 00	– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm
7408 19	– – altri
7413 00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità:
7413 00 20	– di rame raffinato:
ex 7413 00 20	– – diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

▼ **M1**

Codice NC	Descrizione
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:
	– Fili per avvolgimenti:
8544 11	– – di rame
8544 19	– – altri
8544 20 00	– Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali
	– altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:
8544 49	– – altri:
	– – – altri:
8544 49 91	– – – – Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm
	– – – – altri:
8544 49 95	– – – – – per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V
8544 49 99	– – – – – per una tensioni di 1 000 V
8544 60	– altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V
9403	Altri mobili e loro parti:
9403 30	– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici
9403 40	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine
9403 60	– - altri mobili di legno:
9403 60 30	– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini

▼ **M1***ALLEGATO II a)***CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA AI
PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ****[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]**

Esenzione dai dazi per quantitativi illimitati

Codice NC	Designazione delle merci
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
0101 10	– riproduttori di razza pura
0102	Animali vivi della specie bovina:
0102 10	– riproduttori di razza pura
0102 90	– altri:
	– – delle specie domestiche:
	– – – di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:
0102 90 29	– – – – altri
0103	Animali vivi della specie suina
0104	Animali vivi delle specie ovina e caprina
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:
	– di peso inferiore o uguale a 185 g:
0105 11	– – Galli e galline
0105 12 00	– – Tacchine e tacchini
0105 19	– – altri
	– altri
0105 94 00	– – Galli e galline:
ex 0105 94 00	– – – di peso inferiore o uguale a 2 000 g
0106	Altri animali vivi:
	– Mammiferi:
0106 11 00	– – Primati
0106 19	– – altri
0106 20 00	– Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
	– Uccelli:
0106 31 00	– – Uccelli rapaci
0106 32 00	– – Psittaciformi (compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua)
0106 39	– – altri
0106 90 00	– altri

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
0206 10	– della specie bovina, fresche o refrigerate:
0206 10 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	– della specie bovina, congelate:
0206 29	– – altre:
0206 29 10	– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 30 00	– della specie suina, fresche o refrigerate
	– della specie suina, congelate:
0206 41 00	– – Fegati
0206 80	– altre, fresche o refrigerate:
0206 80 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 90	– altre, congelate:
0206 90 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:
0404 10	– Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	– – in polvere, in granuli o in altre forme solide:
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto $\times 6,38$):
	– – – – inferiore o uguale a 15 %, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 02	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 04	– – – – superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %
0404 10 06	– – – – superiore a 27 %
	– – – – superiore a 15 %, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 12	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 14	– – – – superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %
0404 10 16	– – – – superiore a 27 %
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
	– di volatili da cortile:
	– – da cova:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
0407 00 11	— — — di tacchine o di oche
0407 00 19	— — — altri
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0504 00 00	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):
0602 10	– Talee senza radici e marze:
0602 10 90	– — altre
0602 20	– Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:
0602 20 90	– — altri
0602 30 00	– Rododendri e azalee, anche innestati
0602 40	– Rosai, anche innestati
0602 90	– altri
0701	Patate, fresche o refrigerate:
0701 10 00	– da semina
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:
0703 20 00	– Aglio
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate:
	– Cicorie:
0705 21 00	– — Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:
0706 90	– altri:
0706 90 30	– — Barbaforte o Cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:
0708 20 00	– Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)
0709	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:
	– Funghi e tartufi:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
0709 51 00	– – Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0709 59	– – altri:
0709 59 10	– – – Funghi galletti o gallinacci
0709 59 30	– – – Funghi porcini
0709 59 90	– – – altri
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
	– Funghi e tartufi:
0711 51 00	– – Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	– – Ortaggi o legumi:
0711 90 10	– – – Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni
0711 90 50	– – – Cipolle
0711 90 80	– – – altri
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
	– Funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), tremelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi:
0712 31 00	– – Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0712 32 00	– – Orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.)
0712 33 00	– – Tremelle (<i>Tremella</i> spp.)
0712 39 00	– – altri
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
0713 10	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>):
0713 10 10	– – destinate alla semina
	– Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):
0713 31 00	– – Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek
0713 33	– – Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):
0713 33 10	– – – destinati alla semina
0713 40 00	– Lenticchie
0713 50 00	– Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> , e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>)

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
0713 90 00	– altre
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	– Noci del Brasile:
0801 22 00	– – sgusciate
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	– Mandorle:
0802 11	– – con guscio
0802 12	– – sgusciate
	– Noci comuni:
0802 31 00	– – con guscio
0802 32 00	– – sgusciate
0802 60 00	– Noci macadamia
0802 90	– altre:
0802 90 20	– – Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn
0802 90 50	– – Pinoli o semi del pino domestico
0803 00	Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate:
0803 00 90	– essiccate
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:
0804 40 00	– Avocado
0805	Agrumi, freschi o secchi:
0805 40 00	– Pompelmi e pomeli
0805 90 00	– altri
0806	Uve, fresche o secche:
0806 20	– secche
0810	Altre frutta fresche:
0810 40	– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium»:
0810 40 10	– – Mirtilli rossi (frutti del <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
0810 60 00	– Durian
0810 90	– altri:
	– – Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina:
0810 90 60	– – – Ribes rosso
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:
	– – con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:
0811 20 11	– – – con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
0811 20 19	– – – altri
	– – altri:
0811 20 39	– – – Ribes nero (cassis)
0811 90	– altre:
	– – con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :
0811 90 11	– – – – Frutta tropicali e noci tropicali
	– – – altri:
0811 90 31	– – – – Frutta tropicali e noci tropicali
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:
0812 90	– altre:
0812 90 10	– – Albicocche
0812 90 30	– – Papaie
0812 90 40	– – Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)
0812 90 70	– – Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali
0812 90 98	– – altre:
ex 0812 90 98	– – – Ribes nero (cassis)
ex 0812 90 98	– – – Lamponi
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
0813 50	– Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
	– – Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:
0813 50 19	– – – con prugne
	– – Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:
0813 50 31	– – – di noci tropicali
0813 50 39	– – – altri
	– – altri miscugli:
0813 50 91	– – – non contenenti prugne e fichi
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:
0901 90	– altri:
0901 90 10	– – Bucce e pellicole di caffè
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
1001	Frumento (grano) e frumento segalato:
1001 90	– altro:
1001 90 10	– – Spelta, destinata alla semina
1006	Riso
1007 00	Sorgo da granella
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 90	– altre:
1102 90 30	– – di avena
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:
	– Semole e semolini:
1103 19	– – di altri cereali:
1103 19 10	– – – di segala
1103 19 30	– – – di orzo
1103 19 40	– – – di avena
1103 19 50	– – – di riso

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1103 20	– Agglomerati in forma di pellets
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
	– Cereali schiacciati o in fiocchi:
1104 12	– – di avena:
1104 12 10	– – – Cereali schiacciati
1104 19	– – di altri cereali:
1104 19 30	– – – di segala
	– – – di orzo:
1104 19 61	– – – – Cereali schiacciati
1104 19 69	– – – – Fiocchi
	– – – altri:
1104 19 91	– – – – Fiocchi di riso
	– altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):
1104 22	– – di avena
1104 23	– – di granturco:
1104 23 30	– – – perlati
1104 23 90	– – – soltanto spezzati
1104 29	– – di altri cereali:
	– – – di orzo:
1104 29 01	– – – – mondati (decorticati o pilati)
1104 29 03	– – – – mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)
1104 29 05	– – – – perlati
1104 29 07	– – – – soltanto spezzati
1104 29 09	– – – – altri
	– – – altri:
	– – – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:
1104 29 11	– – – – di frumento (grano)

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1104 29 18	— — — — — altre
1104 29 30	— — — — — perlati:
ex 1104 29 30	— — — — — di frumento (grano)
ex 1104 29 30	— — — — — di segala
	— — — — — soltanto spezzati:
1104 29 51	— — — — — di frumento (grano)
1104 29 55	— — — — — di segala
1104 29 59	— — — — — altri
	— — — — — altri:
1104 29 81	— — — — — di frumento (grano)
1104 29 85	— — — — — di segala
1104 30	— Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
1104 30 10	— — di frumento (grano)
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8
1107	Malto, anche torrefatto
1108	Amidi e fecole; inulina:
	— Amidi e fecole
1108 19	— — altri amidi e fecole:
1108 19 10	— — — Amido di riso
1108 20 00	— Inulina
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
1201 00	Fave di soia, anche frantumate
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:
1202 10	— con guscio:
1202 10 10	— — destinate alla semina
1203 00 00	Copra
1204 00	Semi di lino, anche frantumati
1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa
1209	Semi, frutti e spore da sementa
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
1211 90	– altri:
1211 90 85	– – altri:
ex 1211 90 85	– – – altri, escluse le radici di liquirizia
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
	– altri:
1212 91	– – Barbabietole da zucchero
1212 99	– – altri
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	– Succhi ed estratti vegetali:
1302 11 00	– – Opio
1302 19	– – altri
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 32	– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 90	– – – di semi di guar
1302 39 00	– – altri
1501 00	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:
	– Grassi di maiale (compreso lo strutto):

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1501 00 11	– – destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1501 00 90	– Grasso di volatili
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1508 10	– Olio greggio:
1508 10 10	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1508 90	– altri:
1508 90 10	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– Olio di lino e sue frazioni:
1515 11 00	– – Olio greggio
1515 19	– – altri
	– Olio di granturco e sue frazioni:
1515 21	– – Olio greggio
1515 29	– – altri
1515 30	– Olio di ricino e sue frazioni
1515 50	– Olio di sesamo e sue frazioni
1515 90	– altri:
1515 90 11	– – Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1515 90 11	<ul style="list-style-type: none"> — — — Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni — — Olio di semi di tabacco e sue frazioni: — — — Olio greggio:
1515 90 21	— — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1515 90 29	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altro — — — — altri:
1515 90 31	— — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1515 90 39	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altri — — — — altri oli e loro frazioni: — — — Oli greggi:
1515 90 40	<ul style="list-style-type: none"> — — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana — — — — altri:
1515 90 51	— — — — — concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
1515 90 59	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — concreti, altrimenti presentati; fluidi — — — — — altri:
1515 90 60	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana — — — — — altri:
1515 90 91	— — — — — Sconcreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
1515 90 99	— — — — — concreti, altrimenti presentati; fluidi
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 10	— Grassi e oli animali e loro frazioni
1516 20	<ul style="list-style-type: none"> — Grassi e oli vegetali e loro frazioni: — — — — — altri:
1516 20 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg — — — — — altrimenti presentati:
1516 20 95	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karité, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana — — — — — altri:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1516 20 96	— — — — Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 % in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba
1516 20 98	— — — — altri
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 90	– – altra
1517 90	– altre:
	– – altre:
1517 90 91	– – – Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati
1517 90 99	– – – altre
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, stando-lizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
	– Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:
1518 00 31	– – greggi
1518 00 39	– – altri
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	– Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	– – contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva:
1522 00 31	– – – paste di saponificazione (soapstocks)
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
	– della specie suina:
1602 49	– – altre, compresi i miscugli:
	– – – della specie suina domestica:
	– – – – contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:
1602 49 11	– – – – Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti
1602 49 15	– – – – altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1602 49 50	— — — — contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
1602 50	— della specie bovina:
1602 50 10	— — non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
1602 90	— altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
1602 90 10	— — Preparazioni di sangue di qualsiasi animale
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:
	— Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:
1701 11	— — di canna
1701 12	— — di barbabietola
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702 20	— Zucchero e sciroppo d'acero:
1702 20 10	— — Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
1702 30	— Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio:
1702 40	— Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito
1702 60	— altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito
1702 90	— altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
1702 90 30	— — Isoglucosio
1702 90 50	— — Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina
1702 90 80	— — Sciroppo di inulina
1702 90 99	— — altri
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
1902 20 30	– – contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	– altri:
2001 90 99	– – altri
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):
2006 00 10	– Zenzero
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 19	– – altre, compresi i miscugli:
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:
2008 19 91	– – – – Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicale
2008 20	– Ananassi:
	– – con aggiunta di alcole:
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
2008 20 11	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:
2008 20 31	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %
2008 20 39	– – – – altri
	– – senza aggiunta di alcole:
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 20 59	– – – – altri
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 20 79	– – – – altri

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2008 20 90	— — — senza aggiunta di zuccheri
2008 40	— Pere:
	— — senza aggiunta di alcole:
2008 40 90	— — — senza aggiunta di zuccheri
2008 70	— Pesche, comprese le pesche noci:
	— — senza aggiunta di alcole:
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 70 98	— — — — inferiore a 5 kg
2008 80	— Fragole:
	— — con aggiunta di alcole:
2008 80 90	— — — senza aggiunta di zuccheri
	— altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 92	— — Miscugli:
	— — — con aggiunta di alcole:
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :
	— — — — — altri:
2008 92 16	— — — — — di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
	— — — — — altri:
	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 92 32	— — — — — di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
2008 92 34	— — — — — altri
	— — — — — altri:
2008 92 36	— — — — — di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
	— — — senza aggiunta di alcole:
	— — — — con aggiunta di zuccheri:
	— — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
2008 92 51	— — — — — di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
	— — — — — altri:
	— — — — — Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2008 92 72	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
	----- altri:
2008 92 76	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
2008 92 78	----- altri
	----- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	----- uguale o superiore a 5 kg
2008 92 92	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
2008 92 93	----- altri
	----- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:
2008 92 94	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
2008 92 96	----- altri
	----- inferiore a 4,5 kg:
2008 92 97	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
2008 99	-- altri:
	--- con aggiunta di alcole:
	---- Zenzero:
2008 99 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
	----- altri:
	----- avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 99 24	----- Frutta tropicale:
ex 2008 99 24	----- Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya
	----- altri:
2008 99 31	----- Frutta tropicale
2008 99 34	----- altri
	----- altri:
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 99 37	----- altre
	----- altre

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2008 99 38	----- Frutta tropicale
2008 99 40	----- altri
	--- senza aggiunta di alcole:
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 99 41	----- Zenzero
2008 99 46	----- Frutti della passione, guaiave e tamarindi
2008 99 47	----- Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 99 51	----- Zenzero
2008 99 61	----- Frutti della passione e guaiave
2008 99 62	----- Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya
2008 99 67	----- altri
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:
	– Succhi di pompelmo o di pomelo:
2009 29	– – altri:
	– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 29 91	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
	– Succhi di altri agrumi:
2009 31	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20:
	– – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto:
2009 31 11	– – – – contenenti zuccheri addizionati
2009 39	– – altri:
	– – – di un valore Brix superiore a 67:
2009 39 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto
	– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
	– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto:
2009 39 31	– – – – contenenti zuccheri addizionati

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2009 39 39	— — — — senza zuccheri addizionati — — — — di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto: — — — — di limoni:
2009 39 51	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 39 55	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %
2009 39 59	— — — — — senza zuccheri addizionati — — — — — di altri agrumi:
2009 39 91	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 39 95	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % — Succhi di ananasso:
2009 41	— — di un valore Brix inferiore o uguale a 20:
2009 41 10	— — — di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati: — — — altri:
2009 41 91	— — — — contenenti zuccheri addizionati
2009 49	— — altri: — — — di un valore Brix superiore a 67:
2009 49 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto — — — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 49 30	— — — — di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati — — — — altri:
2009 49 91	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 49 93	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 90	— altre: — — Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
2106 90 30	— — — di isoglucosio — — — altri:
2106 90 51	— — — — di lattosio
2106 90 55	— — — — di glucosio o di maltodestrina

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2106 90 59	— — — — altri
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:
2206 00 10	– Vinello – altri: – – spumanti:
2206 00 31	– – – Sidro e sidro di pere – – non spumanti, presentati in recipienti di capacità: – – – inferiore o uguale a 2 litri:
2206 00 51	– – – – Sidro e sidro di pere
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
2301 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305
2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 00 40	– Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: – – – contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %
2309 10 13	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2309 10 19	<ul style="list-style-type: none"> — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % but not more than 30 % e inferiore o uguale a
2309 10 33	— — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
2309 10 39	<ul style="list-style-type: none"> — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %
2309 10 53	— — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
2309 10 70	— — — non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari
2309 90	— altri:
2309 90 10	— — Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini
2309 90 20	<ul style="list-style-type: none"> — — Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo — — altri, comprese le premiscele: <ul style="list-style-type: none"> — — — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: — — — — contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: — — — — — non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %
2309 90 31	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
2309 90 33	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % — — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %
2309 90 43	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
2309 90 49	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % — — — — altri: — — — — — altre:
2309 90 99	— — — — — altre
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:
2401 10	<ul style="list-style-type: none"> — Tabacchi non scostolati: — — Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2401 10 10	— — — Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia
2401 10 20	— — — Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley
2401 10 30	— — — Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland
	— — — Tabacchi «fire cured»:
2401 10 41	— — — — del tipo Kentucky
2401 10 49	— — — — altri
	— — altri:
2401 10 50	— — — Tabacchi «light air cured»
2401 10 70	— — — Tabacchi «dark air cured»
2401 10 80	— — — Tabacchi «flue cured»
2401 10 90	— — — altri tabacchi
2401 20	— Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:
	— — Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:
2401 20 10	— — — Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia
2401 20 20	— — — Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley
2401 20 30	— — — Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland
	— — — Tabacchi «fire cured»:
2401 20 41	— — — — del tipo Kentucky
2401 20 49	— — — — altri
	— — altri
2401 20 50	— — — Tabacchi «light air cured»
2401 20 70	— — — Tabacchi «dark air cured»
2401 20 80	— — — Tabacchi «flue cured»
2401 20 90	— — — altri tabacchi
2401 30 00	— Cascami di tabacco
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
	— Oli essenziali di agrumi:
3301 12	— — di arancio
3301 13	— — di limone

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
3301 19	– – altri
	– Oli essenziali diversi da quelli di agrumi:
3301 24	– – di menta piperita (<i>Mentha piperita</i>)
3301 25	– – di altra menta
3301 29	– – altri
3301 30 00	– Resinoidi
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
3302 10 40	– – – altri
3302 10 90	– – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 90	– altri:
3501 90 10	– – Colle di caseina
3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:
3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolle; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501
3504 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
	– – altri amidi e fecole modificati:
3505 10 50	– – – Amidi e fecole esterificati o eterificati
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo
4103	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciatati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103
5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
5002 00 00	Seta greggia (non torta)
5003 00 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)
5101	Lane, non cardate né pettinate
5102	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati
5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati
5201 00	Cotone non cardato né pettinato
5202	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5203 00 00	Cotone, cardato o pettinato
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

▼ **M1***ALLEGATO II b)***CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA AI
PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ****[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]**

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

- il 1° gennaio 2007 il dazio all'importazione viene ridotto all'80 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2008 il dazio all'importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2009 il dazio all'importazione viene ridotto al 40 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2010 il dazio all'importazione viene ridotto allo 0 % del dazio di base.

Codice NC	Designazione delle merci
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
0101 90	– altri
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
0206 10	– della specie bovina, fresche o refrigerate:
	– – altre:
0206 10 91	– – – Fegati
0206 10 95	– – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»
0206 10 99	– – – altre
	– della specie bovina, congelate:
0206 21 00	– – Lingue
0206 22 00	– – Fegati
0206 29	– – altre:
	– – – altre:
0206 29 91	– – – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»
0206 29 99	– – – – altre
	– della specie suina, congelate:
0206 49	– – altre
0206 80	– altre, fresche o refrigerate:
	– – altre:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
0206 80 91	— — — delle specie equina, asinina o mulesca
0206 80 99	— — — delle specie ovina e caprina
0206 90	— altre, congelate:
	— — altre:
0206 90 91	— — — delle specie equina, asinina o mulesca
0206 90 99	— — — delle specie ovina e caprina
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
0208 10	— di conigli o di lepri
0208 40	— di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni):
0208 40 10	— — Carne di balena
0208 90	— altre
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 90	— altri:
	— — non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:
	— — — in polvere, in granuli o in altre forme solide:
	— — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 90 11	— — — — — inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 13	— — — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 90 19	— — — — — superiore a 27 %
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 90 31	— — — — — inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 33	— — — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 90 39	— — — — — superiore a 27 %
	— — — altri:
	— — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 90 51	— — — — — inferiore o uguale a 3 %
0403 90 53	— — — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 90 59	— — — — — superiore a 6 %
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
0403 90 61	— — — — inferiore o uguale a 3 %
0403 90 63	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 90 69	— — — — superiore a 6 %
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:
0404 10	— Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — — in polvere, in granuli o in altre forme solide: — — — altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto \times 6,38): — — — — inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 26	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 28	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 32	— — — — superiore a 27 % — — — — superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 34	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 36	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 38	— — — — superiore a 27 % — — — — altri: — — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto \times 6,38): — — — — inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 48	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 52	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 54	— — — — superiore a 27 % — — — — superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 56	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 58	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 62	— — — — superiore a 27 % — — — — altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto \times 6,38): — — — — inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 72	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 74	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 76	— — — — superiore a 27 % — — — — superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
0404 10 78	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 82	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 84	– – – – superiore a 27 %
0404 90	– altri
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:
0405 20 90	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %
0405 90	– altri
0406	Formaggi e latticini:
0406 10	– Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini
0406 20	– Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi
0406 30	– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere
0406 40	– Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i>
0406 90	– altri formaggi:
0406 90 01	– – destinati alla trasformazione
	– – altri:
0406 90 13	– – – Emmental
0406 90 15	– – – Gruyère, Sbrinz
0406 90 17	– – – Bergkäse, Appenzell
0406 90 18	– – – Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine
0406 90 19	– – – Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate
0406 90 21	– – – Cheddar
0406 90 23	– – – Edam (Geheimratskäse)
0406 90 25	– – – Tilsit
0406 90 27	– – – Butterkäse
0406 90 29	– – – Kashkaval
0406 90 35	– – – Kefalotyri
0406 90 37	– – – Finlandia
0406 90 39	– – – Jarlsberg
	– – – altri:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
0406 90 50	<p>---- Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra</p> <p>---- altri:</p> <p>----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:</p> <p>----- inferiore o uguale a 47 %:</p>
0406 90 61	----- Grana padano, Parmigiano reggiano
0406 90 69	<p>----- altri</p> <p>----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:</p>
0406 90 73	----- Provolone
0406 90 75	----- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø
0406 90 78	----- Gouda
0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio
0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
0406 90 82	----- Camembert
0406 90 84	----- Brie
0406 90 85	<p>----- Kefalograviera, Kasseri</p> <p>----- altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:</p>
0406 90 86	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %
0406 90 87	----- superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %
0406 90 88	----- superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %
0406 90 93	----- superiore a 72 %
0406 90 99	----- altri
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
0511 10 00	<p>– Sperma di tori</p> <p>– altri:</p>
0511 99	– – altri:
0511 99 10	– – – Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge
0511 99 85	– – – altri:
ex 0511 99 85	– – – – diversi da crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
0604 10	– Muschi e licheni:
0604 10 10	– – Licheni delle renne
	– altri:
0604 91	– – freschi:
0604 91 40	– – – Rami di conifere:
ex 0604 91 40	– – – di abeti di Nordmann [<i>Abies nordmanniana</i> (Stev.) Spach] e di abeti nobili (<i>Abies procera</i> Rehd.)
0701	Patate, fresche o refrigerate:
0701 90	– altre:
0701 90 10	– – destinate alla fabbricazione della fecola
	– – altre:
0701 90 90	– – – altre
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:
0703 10	– Cipolle e scalogni:
0703 10 90	– – Scalogni
0703 90 00	– Porri ed altri ortaggi agliacei
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate:
	– Lattughe:
0705 11 00	– – a cappuccio
0705 19 00	– – altre
	– Cicorie:
0705 29 00	– – altre
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:
0706 90	– altri:
0706 90 10	– – Sedani-rapa
0706 90 90	– – altri
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
0707 00 90	– Cetriolini
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:
0708 10 00	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>)

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
0708 90 00	– altri legumi
0709	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:
0709 20 00	– Asparagi
0709 30 00	– Melanzane
0709 40 00	– Sedani, esclusi i sedanirapa
	– Funghi e tartufi:
0709 59	– – altri:
0709 59 50	– – – Tartufi
0709 60	– Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»
0709 70 00	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
0709 90	– altri
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 10 00	– Patate
	– Legumi da granella, anche sgranati:
0710 21 00	– – Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
0710 22 00	– – Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)
0710 29 00	– – altri
0710 30 00	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
0710 80	– altri ortaggi o legumi
0710 90 00	– Miscugli di ortaggi
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 20	– Olive
0711 40 00	– Cetrioli e cetriolini
	– Funghi e tartufi:
0711 59 00	– – altri
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	– – Ortaggi o legumi:
0711 90 70	– – – Capperi
0711 90 90	– – Miscugli di ortaggi
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
0712 20 00	– Cipolle
0712 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
0713 10	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>):
0713 10 90	– – altri
0713 20 00	– Ceci
	– Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):
0713 32 00	– – Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>)
0713 33	– – Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):
0713 33 90	– – – altri
0713 39 00	– – altri
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	– Noci di cocco:
0801 11 00	– – disseccate
0801 19 00	– – altre
	– Noci del Brasile:
0801 21 00	– – con guscio
	– Noci di acagiù:
0801 31 00	– – con guscio
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	– Nocciole (<i>Corylus</i> spp.):
0802 21 00	– – con guscio
0802 22 00	– – sgusciate
0802 40 00	– Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)
0802 50 00	– Pistacchi
0802 90	– altre:
0802 90 85	– – altre
0803 00	Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate:
	– fresche:
0803 00 11	– – Frutta del plantano (Banane da cuocere)
0803 00 19	– – altre
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:
0804 20	– Fichi:
0804 20 10	– – freschi
0804 30 00	– Ananassi

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
0804 50 00	– Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi o secchi:
0805 10	– Arance
0805 20	– Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
0805 50	– Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0806	Uve, fresche o secche:
0806 10	– fresche:
0806 10 10	– – da tavola
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
0807 20 00	– Papaie
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:
0810	Altre frutta fresche:
0810 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:
0810 40	– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium»:
0810 40 30	– – Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)
0810 40 50	– – Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum
0810 40 90	– – altri
0810 50 00	– Kiwi
0810 90	– altri:
0810 90 30	– – Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie
0810 90 40	– – Frutti della passione, carambole e pitahaya
	– – Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina:
0810 90 50	– – – Ribes nero (cassis)
0810 90 70	– – – altri
0810 90 95	– – altre
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 10	– Fragole
0811 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:
	– – altri:
0811 20 31	– – – Lamponi
0811 20 51	– – – Ribes rosso

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
0811 20 59	— — — More di rovo o di gelso e more-lamponi
0811 20 90	— — — altri
0811 90	— altre:
	— — con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
0811 90 19	— — — — altri
	— — — — altre:
0811 90 39	— — — — altri
	— — — — altre:
0811 90 50	— — — Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)
0811 90 70	— — — Mirtilli delle specie « <i>Vaccinium myrtilloides</i> » e « <i>Vaccinium angustifolium</i> »
	— — — Ciliegie:
0811 90 75	— — — — Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)
0811 90 80	— — — — altre
0811 90 85	— — — Frutta tropicale e noci tropicali
0811 90 95	— — — altre
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:
0812 10 00	— Ciliegie
0812 90	— altre:
0812 90 20	— — Arance
0812 90 98	— — altre
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
0813 10 00	— Albicocche
0813 20 00	— Prugne
0813 30 00	— Mele
0813 40	— altra frutta
0813 50	— Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
	— — Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:
	— — — senza prugne:
0813 50 12	— — — — di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
0813 50 15	— — — — altre
	— — altri miscugli:
0813 50 99	— — — — altri
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:
	— Caffè non torrefatto:
0901 11 00	— — non decaffeinizzato
0901 12 00	— — decaffeinizzato
	— Caffè torrefatto:
0901 21 00	— — non decaffeinizzato
0901 22 00	— — decaffeinizzato
0901 90	— altri:
0901 90 90	— — Succedanei del caffè contenenti caffè
0904	Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati:
0904 20	— Pimenti essiccati, tritati o polverizzati:
	— — non tritati né polverizzati:
0904 20 30	— — — — altri
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 10 00	— Farina di segala
1102 20	— Farina di granturco
1102 90	— altre:
1102 90 10	— — di orzo
1102 90 50	— — Farina di riso
1102 90 90	— — — — altre
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:
	— Semole e semolini:
1103 11	— — di frumento (grano)
1103 13	— — di granturco
1103 19	— — di altri cereali:
1103 19 90	— — — — altri

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
	– Cereali schiacciati o in fiocchi:
1104 12	– – di avena:
1104 12 90	– – – Fiocchi
1104 19	– – di altri cereali:
1104 19 10	– – – di frumento (grano)
1104 19 50	– – – di granturco
	– – – altri:
1104 19 99	– – – – altri
	– altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):
1104 23	– – di granturco:
1104 23 10	– – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati
1104 23 99	– – – altri
1104 29	– – di altri cereali:
	– – – altri:
1104 29 30	– – – – perlati:
ex 1104 29 30	– – – – – tranne quelli di frumento o di segala
	– – – – altri:
1104 29 89	– – – – – altri
1104 30	– Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
1104 30 90	– – di altri cereali
1108	Amidi e fecole; inulina:
	– Amidi e fecole:
1108 11 00	– – Amido di frumento (grano)
1108 12 00	– – Amido di granturco
1108 13 00	– – Fecola di patate
1108 14 00	– – Fecola di manioca
1108 19	– – altri amidi e fecole:
1108 19 90	– – – altri
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:
1202 10	– con guscio:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1202 10 90	– – altri
1202 20 00	– sgusciate, anche frantumate
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
1211 20 00	– Radici di ginseng
1211 30 00	– Coca (foglie di)
1211 40 00	– Paglia di papavero
1211 90	– altri:
1211 90 85	– – altri:
ex 1211 90 85	– – – Radici di liquirizia
1501 00	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:
	– Grassi di maiale (compreso lo strutto):
1501 00 19	– – altri
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1508 10	– Olio greggio:
1508 10 90	– – altro
1508 90	– altri:
1508 90 90	– – altri
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	– Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	– – contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva:
1522 00 39	– – – altri
	– – altri:
1522 00 91	– – – Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks)
1522 00 99	– – – altri
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
1602 10 00	– Preparazioni omogeneizzate
	– di volatili della voce 0105:
1602 31	– – di tacchino:
	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1602 31 11	— — — — contenenti unicamente carne di tacchino non cotta
1602 31 19	— — — — altre
1602 31 90	— — — — altre
1602 32	— — di galli e di galline:
	— — — contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:
1602 32 11	— — — — non cotte
1602 32 19	— — — — altre
1602 32 90	— — — — altre
1602 39	— — altre:
	— — — contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:
1602 39 21	— — — — non cotte
1602 39 29	— — — — altre
1602 39 80	— — — — altre
	— della specie suina:
1602 41	— — Prosciutti e loro pezzi
1602 42	— — Spalle e loro pezzi
1602 49	— — altre, compresi i miscugli:
	— — — della specie suina domestica:
	— — — — contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:
1602 49 13	— — — — Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle
1602 49 19	— — — — altre
1602 49 90	— — — — altre
1602 50	— della specie bovina:
	— — altre:
	— — — in recipienti ermeticamente chiusi:
1602 50 31	— — — — «Corned beef» in recipienti ermeticamente chiusi
1602 50 39	— — — — altre
1602 50 80	— — — — altre
1602 90	— altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
	— — altre:
1602 90 31	— — — di selvaggina o di coniglio

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1602 90 41	— — — di renna — — — altre:
1602 90 51	— — — — contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica — — — — altre: — — — — — contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:
1602 90 61	— — — — — non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte — — — — — altre: — — — — — di ovini e di caprini: — — — — — non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte:
1602 90 72	— — — — — di ovini
1602 90 74	— — — — — di caprini — — — — — altre:
1602 90 76	— — — — — di ovini
1602 90 78	— — — — — di caprini
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido: — altri:
1701 91 00	— — con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
1701 99	— — altri
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: — Lattosio e sciroppo di lattosio:
1702 11 00	— — contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
1702 19 00	— — altri
1702 20	— Zucchero e sciroppo d'acero:
1702 20 90	— — altri
1702 90	— altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
1702 90 60	— — Miele artificiale, anche misto con miele naturale — — Zuccheri e melassi, caramellati:
1702 90 71	— — — contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio — — — altri:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1702 90 75	— — — — in polvere, anche agglomerati
1702 90 79	— — — — altri
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	— Patate:
2004 10 10	— — semplicemente cotte
	— — altre:
2004 10 99	— — — altre
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	— Patate:
	— — altre:
2005 20 20	— — — a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
2005 20 80	— — — altre
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	— Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	— — Arachidi:
	— — — altre, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	— — — — superiore ad 1 kg:
2008 11 92	— — — — — tostate
2008 11 94	— — — — — altre
	— — — — uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 11 96	— — — — — tostate
2008 11 98	— — — — — altre
2008 19	— — altre, compresi i miscugli:
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 19 11	— — — — Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicale
	— — — — altre:
2008 19 13	— — — — — Mandorle e pistacchi, tostati
2008 19 19	— — — — — altre
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2008 19 91	— — — — Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicale
ex 2008 19 91	— — — — — Diversa da frutta tropicale e noci tropicali
	— — — — — altre:
	— — — — — Frutta a guscio tostate:
2008 19 93	— — — — — Mandorle e pistacchi
2008 19 95	— — — — — altre
2008 19 99	— — — — — altre
2008 20	— Ananassi:
	— — con aggiunta di alcole:
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 20 19	— — — — altri
	— — senza aggiunta di alcole:
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 20 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 20 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %
2008 30	— Agrumi:
	— — con aggiunta di alcole:
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
2008 30 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
	— — senza aggiunta di alcole:
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 30 51	— — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 30 71	— — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli
2008 30 75	— — — — Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi
2008 30 90	— — — senza aggiunta di zuccheri
2008 40	— Pere:
	— — con aggiunta di alcole:
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2008 40 11	<ul style="list-style-type: none"> — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas — — — — altre:
2008 40 21	<ul style="list-style-type: none"> — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas — — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 40 31	<ul style="list-style-type: none"> — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % — — senza aggiunta di alcole: — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 40 51	<ul style="list-style-type: none"> — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 40 71	<ul style="list-style-type: none"> — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
2008 40 79	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altre
2008 50	<ul style="list-style-type: none"> — Albicocche: — — con aggiunta di alcole: — — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
2008 50 11	<ul style="list-style-type: none"> — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas — — — — altre:
2008 50 31	<ul style="list-style-type: none"> — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 50 39	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — altre — — senza aggiunta di alcole: — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 50 69	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — altre — — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 50 94	<ul style="list-style-type: none"> — — — — uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg
2008 50 99	<ul style="list-style-type: none"> — — — — inferiore a 4,5 kg
2008 60	<ul style="list-style-type: none"> — Ciliege: — — con aggiunta di alcole: — — — altre:
2008 60 31	<ul style="list-style-type: none"> — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas — — senza aggiunta di alcole: — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 60 50	<ul style="list-style-type: none"> — — — — superiore ad 1 kg — — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2008 60 70	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg
2008 60 90	— — — — inferiore a 4,5 kg
ex 2008 60 90	— — — — Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)
2008 80	— Fragole:
	— — con aggiunta di alcole:
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
2008 80 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 80 19	— — — — altre
	— — — altre:
2008 80 31	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
	— — senza aggiunta di alcole:
2008 80 50	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
	— altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:2008 19:
2008 99	— — altri:
	— — — senza aggiunta di alcole:
	— — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 99 45	— — — — Prugne
	— — — — senza aggiunta di zuccheri:
	— — — — Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 99 72	— — — — — superiore o uguale a 5 kg
2008 99 78	— — — — — inferiore a 5 kg
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:
	— Succhi di arancia:
2009 11	— — congelati:
2009 19	— — altri:
	— — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 19 98	— — — — altri
	— Succhi di uva (compresi i mosti d'uva):
2009 69	— — altri:
	— — — di un valore Brix superiore a 67:
2009 69 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto
	— — — di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
	— — — — di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto:
2009 69 51	— — — — — concentrati
	— — — — di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto:
	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:
2009 69 71	— — — — — — concentrati
2009 69 79	— — — — — — altri
	— Succhi di mela:
2009 79	— — — altri:
	— — — di un valore Brix superiore a 67:
2009 79 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto
	— — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
	— — — — altri:
2009 79 91	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 79 99	— — — — — senza zuccheri addizionati
2009 90	— Miscugli di succhi:
	— — di un valore Brix superiore a 67:
	— — — miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:
2009 90 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto
2009 90 19	— — — — — altri
	— — di un valore Brix inferiore o uguale a 67:
	— — — miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:
2009 90 31	— — — — di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
	— — — — — altri:
	— — — — di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto:
	— — — — — Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:
2009 90 41	— — — — — — contenenti zuccheri addizionati
	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:
	— — — — — Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:
2009 90 79	— — — — — — senza zuccheri addizionati
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide
2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
	– Vinaccia:
2308 00 11	– – aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %
2308 00 19	– – altri
2308 00 90	– altri
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
2309 90	– altri:
	– – altri, comprese le premiscele:
	– – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:
	– – – – contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:
	– – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:
2309 90 35	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %
2309 90 39	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %
	– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:
2309 90 41	– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
	– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:
2309 90 51	– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
2309 90 53	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
2309 90 59	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %
2309 90 70	– – – – non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari
	– – – – altri:
2309 90 91	– – – – Polpe di barbabietole melassate
	– – – – altre:
2309 90 95	– – – – – aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico

▼ **M2***ALLEGATO II c)***Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti primari agricoli originari della Comunità****(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c))**

Codice NC	Descrizione	Contingente annuo (in tonnellate)	Aliquota del dazio contingente
0401 10 10	LATTE E CREMA DI LATTE (NON CONCENTRATI) (NON DOLCIFICATI) AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE $\leq 1\%$, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI ≤ 2 L	790	0 %
0401 20 11	LATTE E CREMA DI LATTE (NON CONCENTRATI) (NON DOLCIFICATI) AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE $\leq 3\%$ MA $> 1\%$, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI ≤ 2 L		
0401 20 91	LATTE E CREMA DI LATTE (NON CONCENTRATI) (NON DOLCIFICATI) AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE $> 3\%$ MA $\leq 6\%$, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI ≤ 2 L		
1001 91 20 (ex 1001 9-0 91)	FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO, DESTINATI ALLA SEMINA	42 000	0 %
1001 99 00 (ex 1001 9-0 99)	SPELTA, FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)		
1005 90 00	GRANTURCO (ESCL. QUELLO DA SEMINA)	10 000	0 %



M1

ALLEGATO III

**CONCESSIONI ACCORDATE DALLA COMUNITÀ AL PESCE E AI
PRODOTTI DELLA PESCA ALBANESI**

Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari dell'Albania sono soggette alle concessioni indicate di seguito:

Codice NC	Designazione delle merci	Dal 1° gennaio 2007	Dal 1° gennaio 2008 e anni successivi
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 19 15 0304 19 17 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 0304 29 15 0304 29 17 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 50 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 50 t a 0 %. Oltre il CT: 70 % del dazio NPF
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 70 % del dazio NPF
ex 0301 99 80 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99	Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus spp.</i> : vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 55 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci	Dal 1° gennaio 2007	Dal 1° gennaio 2008 e anni successivi
ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80			
ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 55 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente iniziale	Aliquota del dazio
1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine	100 tonnellate	6 % ⁽¹⁾
1604 16 00 1604 20 40	Preparazioni e conserve di acciughe	1 000 tonnellate ⁽²⁾	0 % ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Oltre il volume contingente si applica interamente l'aliquota del dazio NPF.

⁽²⁾ Dal 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il volume contingente annuale è aumentato di 200 tonnellate purché almeno l'80 % del contingente dell'anno precedente sia stato utilizzato entro il 31 dicembre di quell'anno. Tale meccanismo si applica fino a quando il volume contingente annuale raggiunge 1 600 tonnellate oppure le parti concordano l'applicazione di modalità diverse.

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine e le preparazioni e conserve di acciughe, sarà ridotta come segue:

Dazio	1° dicembre 2006	1° gennaio 2007	1° gennaio 2008 e anni successivi
Dazio	80 % del dazio NPF	65 % del dazio NPF	50 % del dazio NPF

▼ **M2***ALLEGATO IV***Testo della dichiarazione su fattura**

La dichiarazione su fattura, il cui testo è di seguito riportato, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Le note non devono, tuttavia, essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... ⁽¹⁾) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... ⁽²⁾ преференциален произход.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.º ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... ⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ... ⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... ⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... ⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... ⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n.º ... ⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... ⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... ⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

▼ M2**Versione italiana**

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės produktai.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hliief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douane-vergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...⁽¹⁾), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽²⁾.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

▼ M2**Versione finlandese**

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperä tuotteita ⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. ... ⁽¹⁾) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale ... ⁽²⁾.

..... ⁽³⁾

(Luogo e data)

..... ⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore. Indicare in maniera chiaramente leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione.)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero di autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente, mediante la sigla «CM», nel documento sul quale è fatta la dichiarazione.

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.



ALLEGATO V

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

(di cui all'articolo 73)

1. L'articolo 73, paragrafo 3 concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

- trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996),
- convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971),
- convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1991).

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere che l'articolo 73, paragrafo 3 si applichi ad altre convenzioni multilaterali.

2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),
- convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979),
- convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971),
- trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996),
- accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),
- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),
- protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989),
- trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),
- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979),

▼B

- convenzione sul brevetto europeo,
 - trattato OMPI sul diritto dei brevetti,
 - accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).
3. Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, l'Albania garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.



ELENCO DEI PROTOCOLLI

Protocollo n. 1 sui prodotti siderurgici

Protocollo n. 2 relativo agli scambi tra l'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati (Protocollo 2 ASA)

Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato

Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 sui trasporti terrestri

Protocollo n. 6 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale



PROTOCOLLO N. 1

sui prodotti siderurgici

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata, nonché ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dall'Albania, contemplati da detti capitoli.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'Albania sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3

1. Alla data di entrata in vigore dell'accordo, i dazi doganali applicabili all'importazione in Albania di prodotti siderurgici originari della Comunità di cui all'articolo 19 dell'accordo, elencati all'allegato I dello stesso, sono progressivamente ridotti secondo il calendario ivi previsto.

2. Alla data di entrata in vigore dell'accordo, i dazi doganali applicabili all'importazione in Albania di altri prodotti siderurgici originari della Comunità sono aboliti.

Articolo 4

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'Albania e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Albania di prodotti siderurgici originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 5

1. Alla luce di quanto stipulato all'articolo 71 del presente accordo, le parti riconoscono la necessità che ciascuna di esse affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività della sua industria a livello mondiale. Entro tre anni, l'Albania definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la propria industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunità fornisce all'Albania l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.

2. Oltre a quanto stabilito all'articolo 71 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di

▼B

Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, punto iii) del presente accordo, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore dell'accordo, l'Albania può concedere eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,
- il loro importo e la loro entità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e
- il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di misure compensatorie volte a contrastare gli effetti distorsivi degli aiuti concessi in Albania.

4. Ciascuna delle parti garantisce la più completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto di informazioni con l'altra parte, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonché su importo, entità e finalità di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4.

6. Qualora una delle parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 7 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

Articolo 6

Le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le parti.

Articolo 7

Le parti convengono che, per controllare ed esaminare la corretta esecuzione del presente protocollo, venga creato un gruppo di contatto in conformità dell'articolo 120, paragrafo 4 dell'accordo.

▼ **M1****PROTOCOLLO N. 2****relativo agli scambi tra l'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati****(Protocollo 2 ASA)***Articolo 1*

1. La Comunità e l'Albania applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui all'allegato I e agli allegati II a), II b), II c) e II d), in base alle condizioni ivi indicate.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:
 - ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,
 - modificare i dazi indicati negli allegati I, II b), II c) e II d),
 - aumentare o abolire i contingenti tariffari.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

- qualora vengano ridotti i dazi applicati ai prodotti di base negli scambi tra la Comunità e l'Albania, o
- in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e l'Albania si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative adottate per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

▼ **M1***ALLEGATO I***Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari dell'Albania**

I dazi sono fissati a zero per le importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari dell'Albania, elencati nella tabella seguente.

Codice NC	Designazione delle merci
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	– Yogurt:
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 51	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %
0403 10 53	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 10 59	– – – – superiore a 27 %
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %
0403 10 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 10 99	– – – – superiore a 6 %
0403 90	– altri:
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 73	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 90 79	– – – – superiore a 27 %
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %
0403 90 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 90 99	– – – – superiore a 6 %
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

▼ M1

Codice NC	Designazione delle merci
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti
0506	Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
	– altri:
0511 99	– – altri:
	– – – Spugne naturali di origine animale:
0511 99 31	– – – – gregge
0511 99 39	– – – – altre
0511 99 85	– – – – altri:
ex 0511 99 85	– – – – Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	– Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	– – Ortaggi o legumi:
0711 90 30	– – – Granturco dolce
0903 00 00	Mate
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
1212 20 00	– Alghe
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	– Succhi ed estratti vegetali:
1302 12 00	– – di liquirizia
1302 13 00	– – di luppulo

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1302 19	– – altri:
1302 19 80	– – – altri
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	– – Agar-agar
1302 32	– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	– – – di carrube o di semi di carrube
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoi (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 90	– altri:
1515 90 11	– – Olio di tung (di abrsin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:
ex 1515 90 11	– – – Oli di jojoba e di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 10	– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90	– altre:
1517 90 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
	– – altre:
1517 90 93	– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 10	– Linossina
	– altri:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1518 00 91	– – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 – – altri:
1518 00 95	– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni
1518 00 99	– – – altri
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 10	– Degras
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di % in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 to 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: – Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	– – contenenti uova
1902 19	– – altre
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): – – altre:
1902 20 91	– – – cotte
1902 20 99	– – – altre
1902 30	– altre paste alimentari
1902 40	– Cuscus
1903 00 00	Tapioca e suoi sucedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	– altri:
2001 90 30	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2001 90 40	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2001 90 60	– – Cuori di palma
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	– Patate:
	– – altre
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	– Patate:
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	– Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	– – Arachidi:
2008 11 10	– – – Burro di arachidi
	– altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 91 00	– – Cuori di palma
2008 99	– – altri:
	– – – senza aggiunta di alcole:
	– – – – senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	– – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2008 99 91	– – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate
2106 90	– altre:
2106 90 20	– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
	– – altre:
2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	– – – altre
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
2203 00	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» estratti e sughi di tabacco
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	– altri polialcoli:
2905 43 00	– – Mannitolo
2905 44	– – D-glucitolo (sorbitolo)
2905 45 00	– – Glicerolo (glicerina)
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
3301 90	– altri
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
	– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
3302 10 10	— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol
	— — — — altre:
3302 10 21	— — — — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
3302 10 29	— — — — — altre
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10	— Caseine
3501 90	— altri:
3501 90 90	— — altri
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	— Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10	— — Destrina
	— — altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	— — — altri
3505 20	— Colle
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	— a base di sostanze amilacee
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:
3824 60	— Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

▼ **M1***ALLEGATO II a)***Dazi applicabili all'importazione in Albania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità**

I dazi sono fissati a zero per le importazioni in Albania dei prodotti originari della Comunità elencati nella tabella seguente.

Codice NC	Designazione delle merci
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti
0506	Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
	– altri:
0511 99	– – altri:
	– – – Spugne naturali di origine animale:
0511 99 31	– – – – gregge
0511 99 39	– – – – altre
0511 99 85	– – – altri:
ex 0511 99 85	– – – – Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0903 00 00	Mate
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	– Succhi ed estratti vegetali:
1302 12 00	– – di liquirizia
1302 13 00	– – di luppolo

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1302 19	– – altri:
1302 19 80	– – – altri
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	– – Agar-agar
1302 32	– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	– – – di carrube o di semi di carrube
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 90	– altri:
1515 90 11	– – Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:
ex 1515 90 11	– – – Oli di jojoba e di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 10	– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90	– altre:
1517 90 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
	– – altre:
1517 90 93	– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 10	– Linossina
	– altri:
1518 00 91	– – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516
	– – altri:
1518 00 95	– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni
1518 00 99	– – – altri
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 10	– Degras
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702 50 00	– Fruttosio chimicamente puro
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
1702 90 10	– – Maltosio chimicamente puro
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
	– – Preparazioni:
2101 20 92	– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
2103 30	– Farina di senapa e senapa preparata:
2103 30 10	– – Farina di senapa
2103 30 90	– – Senapa preparata
2103 90	– altri:
2103 90 10	– – «Chutney» di mango liquido
2103 90 30	– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate
2106 90	– altre:
2106 90 20	– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
	– – altri:
2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:
2106 90 98	– – – altre
2203 00	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:
2403 10	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:
2403 10 90	– – altri
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	– altri polialcoli:
2905 43 00	– – Mannitolo
2905 44	– – D-glucitolo (sorbitolo)
2905 45 00	– – Glicerolo (glicerina)
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
3301 90	– altri
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
	– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
3302 10 10	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol
	– – – – altre:
3302 10 21	– – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
3302 10 29	– – – – altre
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10	– Caseine
3501 90	– altri:
3501 90 90	– – altri
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
3505 10 10	– – Destrina
	– – altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	– – – altri
3505 20	– Colle
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	– a base di sostanze amilacee
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

▼ **M1***ALLEGATO II b)***Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti agricoli trasformati originari della Comunità**

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

- il 1° gennaio 2007 il dazio all'importazione viene ridotto all'80 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2008, il dazio all'importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2009, il dazio all'importazione viene ridotto al 40 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2010, i dazi rimanenti sono aboliti.

Codice NC	Designazione delle merci
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	– Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	– – Ortaggi o legumi:
0711 90 30	– – – Granturco dolce
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	– – contenenti uova
1902 19	– – altri
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	– – altre:
1902 20 91	– – – cotte
1902 20 99	– – – altre
1902 30	– altre paste alimentari
1902 40	– Cuscus

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	– altri:
2001 90 30	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2001 90 40	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2001 90 60	– – Cuori di palma
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	– Patate:
	– – altre:
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	– Patate:
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	– Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	– – Arachidi:
2008 11 10	– – – Burro di arachidi
	– altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 91 00	– – Cuori di palma
2008 99	– – altri:
	– – – senza aggiunta di alcole:
	– – – – senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	– – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2008 99 91	– – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 11	– – Estratti, essenze e concentrati
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
2101 20 20	– – Estratti, essenze e concentrati – – Preparazioni:
2101 20 98	– – – altri
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
2103 10 00	– Salsa di soia
2103 90	– altri:
2103 90 90	– – altri
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» estratti e sughi di tabacco:
2403 10	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:
2403 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g – altri:
2403 91 00	– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»
2403 99	– – altri

▼ **M1***ALLEGATO II c)*

I prodotti agricoli trasformati di cui al presente allegato continuano ad essere soggetti ai dazi NPF alla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice NC	Designazione delle merci
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	– Yogurt:
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 51	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %
0403 10 53	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 10 59	– – – – superiore a 27 %
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %
0403 10 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 10 99	– – – – superiore a 6 %
0403 90	– altri:
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 73	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 90 79	– – – – superiore a 27 %
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %
0403 90 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 90 99	– – – – superiore a 6 %
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
2103 20 00	– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

▼ **M1***ALLEGATO II d)***Contingenti tariffari annui applicabili all'importazione in Albania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità**

Le importazioni in Albania dei seguenti prodotti originari della Comunità beneficiano di un dazio ad aliquota zero all'interno dei contingenti indicati di seguito. Per i quantitativi eccedenti tali contingenti si applicano le condizioni di cui all'allegato II a), all'allegato II b) e all'allegato II c).

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente annuo esente da dazio
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	150 tonnellate
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	100 tonnellate
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata	60 tonnellate
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	100 tonnellate
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	3 700 hl
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	



PROTOCOLLO N. 3

riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato

Articolo 1

Il presente protocollo include i seguenti elementi:

- 1) accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);
- 2) accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

Articolo 2

I presenti accordi si applicano ai vini di cui al codice n. 2204, alle bevande spiritose di cui al codice n. 2208 e ai vini aromatizzati di cui al codice n. 2205 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

I presenti accordi si applicano ai seguenti prodotti:

- 1) vini ottenuti da uve fresche
 - a) originari della Comunità, che sono stati prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, quale modificato, e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, quale modificato;
 - b) originari dell'Albania, che sono stati prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione albanese. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria;
- 2) bevande spiritose, quali definite:
 - a) per la Comunità, nel regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, quale modificato, e nel regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose, quale modificato;

▼B

- b) per l'Albania, nell'ordinanza ministeriale n. 2 del 6.1.2003, relativa all'adozione del regolamento «sulla definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose», basata sulla legge n. 8443 del 21.1.1999«Sulla viticoltura, il vino e i sottoprodotti della vite»;
- 3) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, di seguito denominati «vini aromatizzati», quali definiti:
 - a) per la Comunità, nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, quale modificato;
 - b) per l'Albania, dalla legge n. 8443 del 21.1.1999«Sulla viticoltura, il vino e i sottoprodotti della vite».



ALLEGATO I

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

1. Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, originari dell'Albania, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice NC	Designazione delle merci [conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del protocollo 3]	Dazio applicabile	Quantitativi (hl)	Disposizioni specifiche
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	5 000	(¹)
ex 2204 21	Vini di uve fresche			
ex 2204 29	Vini di uve fresche	esenzione	2 000	(¹)

(¹) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che l'Albania non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3. Le importazioni in Albania dei seguenti vini, originari della Comunità, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice della tariffa doganale albanese	Designazione delle merci [conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del protocollo 3]	Dazio applicabile	Quantitativi (hl)
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	10 000
ex 2204 21	Vini di uve fresche		

4. L'Albania concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5. Le norme di origine da applicare ai sensi del presente accordo sono quelle definite nel protocollo 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento di accompagnamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento

▼B

(CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi, rilasciato da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le parti e figurante in un elenco da redigere congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme all'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

7. Entro il primo trimestre del 2008, le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.
8. Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.



ALLEGATO II

ACCORDO

tra la comunità europea e la Repubblica d'Albania in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

Articolo 1

Obiettivi

1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati originari dei loro territori alle condizioni stabilite dal presente accordo.
2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

- a) «originario di», se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle parti contraenti:
 - i) un vino interamente elaborato sul territorio della parte contraente in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta parte contraente;
 - ii) una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta parte contraente;
- b) «indicazione geografica», quale figurante all'appendice 1: un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato «accordo TRIPS»);
- c) «menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all'appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- d) «omonimo»: la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un'indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;
- e) «designazione»: i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
- f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

▼B

- g) «presentazione»: l'insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull'etichetta, l'imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;
- h) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
- i) «produzione»: l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;
- j) «vino»: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;
- k) «varietà di vite»: varietà di piante della specie *Vitis vinifera*, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle parti contraenti può applicare all'uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;
- l) «accordo OMC»: l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

*Articolo 3***Norme generali in materia di importazione e commercializzazione**

Salvo diversa disposizione del presente accordo, i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della parte contraente importatrice.

TITOLO I

**PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI,
DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI VINI AROMATIZZATI***Articolo 4***Denominazioni protette**

Sono protette le seguenti denominazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 5, 6 e 7:

- a) per quanto concerne i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità:
 - i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro,
 - le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, lettera b) per le bevande spiritose e lettera c) per i vini aromatizzati,
 - le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2;

▼B

b) per quanto concerne i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari dell'Albania:

— i riferimenti al nome «Albania» o altri termini utilizzati per indicare questo paese,

— le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, lettera b) per le bevande spiritose e lettera c) per i vini aromatizzati.

*Articolo 5***Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e all'Albania**

1. In Albania, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione; e

b) possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2. Nella Comunità, i termini che si riferiscono all'Albania e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dell'Albania e

b) possono essere utilizzati in Albania esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Albania.

*Articolo 6***Protezione delle indicazioni geografiche**

1. In Albania, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all'appendice 1, parte A:

a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità; e

b) possono essere utilizzate nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2. Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative all'Albania di cui all'appendice 1, parte B:

a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari dell'Albania; e

b) possono essere utilizzate in Albania esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Albania.

3. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna parte contraente

▼B

utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs dell'OMC per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.

4. Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della parte contraente ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta parte contraente.

5. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata o del luogo in cui tali denominazioni sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora:

— la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata,

— l'indicazione geografica in questione sia tradotta,

— tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

6. Se più indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le parti contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità pratiche di impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di indurre i consumatori in errore.

7. Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 1 è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3 dell'accordo TRIPs.

8. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.

9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte contraente di cui all'appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d'origine o è caduta in disuso in tale paese.

10. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti contraenti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all'appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle parti contraenti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all'articolo 24, paragrafo 6 dell'accordo TRIPs.

Articolo 7

Protezione delle menzioni tradizionali

1. In Albania, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2:

a) non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari dell'Albania; e

▼B

b) possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2. L'Albania adotta tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, essa utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

3. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:

a) alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell'appendice 2 e non alle traduzioni; e

b) a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunità, come indicato nell'appendice 2.

4. La protezione di cui al paragrafo 3 lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 4.

*Articolo 8***Marchi commerciali**

1. Le agenzie nazionali e regionali responsabili delle parti contraenti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione.

2. Le agenzie nazionali e regionali responsabili delle parti contraenti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2.

3. Deliberando nel quadro delle sue competenze e per conseguire gli obiettivi convenuti tra le parti, il governo dell'Albania adotta le misure necessarie per modificare i marchi Amantia (Grappa) e Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2007, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunità protette ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo.

*Articolo 9***Esportazioni**

Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 4, lettera a) e lettera b), secondo trattino e le menzioni tradizionali di tale parte di cui all'articolo 4, lettera a), terzo trattino non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell'altra parte.



TITOLO II

ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ
COMPETENTI E GESTIONE DELL'ACCORDO*Articolo 10***Gruppo di lavoro**

1. È istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici del sottocomitato per l'agricoltura da istituire conformemente all'articolo 121 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Albania e la Comunità.
2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.
3. Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, alternativamente nella Comunità e in Albania, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle parti contraenti e secondo modalità da esse convenute.

*Articolo 11***Compiti delle parti contraenti**

1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.
2. L'Albania nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione. La Comunità europea nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle parti contraenti comunica all'altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.
3. L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione del presente accordo.
4. Le parti contraenti:
 - a) modificano di comune intesa gli elenchi di cui all'articolo 4 del presente accordo, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;
 - b) decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici del presente accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le parti contraenti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;
 - c) stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6;
 - d) si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;

▼B

- e) si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

*Articolo 12***Applicazione e funzionamento dell'accordo**

Le parti contraenti designano i punti di contatto elencati nell'appendice 3, responsabili dell'applicazione e del funzionamento del presente accordo.

*Articolo 13***Esecuzione e assistenza reciproca tra le parti contraenti**

1. Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.
2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:
 - a) in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;
 - b) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.
3. Se una delle parti contraenti ha fondati motivi per sospettare che:
 - a) un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all'articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi in Albania e nella Comunità, non sono conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Albania ovvero alle norme del presente accordo; e
 - b) tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra parte contraente e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali, essa ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra parte contraente.
4. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della parte contraente e/o delle norme del presente accordo e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.

*Articolo 14***Consultazioni**

1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.

▼B

2. La parte contraente che chiede la consultazione comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.

4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure protettive, a norma dell'articolo 126 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 15***Transito di piccoli quantitativi**

1. Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:

- a) in transito sul territorio di una delle due parti contraenti; o
- b) originari del territorio di una delle parti contraenti e spediti in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo 2.

2. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:

- a) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
- b) i) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
- ii) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
- iii) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
- iv) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
- v) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
- vi) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

L'esenzione di cui alla lettera a) non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui alla lettera b).

*Articolo 16***Commercializzazione di scorte preesistenti**

1. I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.



APPENDICE 1

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE

(di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II)

PARTE A: NELLA COMUNITÀ

a) vini originari della comunità

Belgio

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Nomi delle regioni determinate

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

2. Vini da tavola con indicazione geografica

 Vin de pays des jardins de Wallonie

Repubblica Ceca

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)</i>
Čechy	litoměřická
	mělnická
Morava	mikulovská
	slovácká
	velkopavlovická
	znojemská

2. Vini da tavola con indicazione geografica

 české zemské víno

 moravské zemské víno
Germania

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Nomi delle regioni determinate (seguiti o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Ahr	Walporzheim o Ahrtal
Baden	Badische Bergstraße
	Bodensee
	Breisgau
	Kaiserstuhl

▼ B

<i>Nomi delle regioni determinate (seguiti o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
	Kraichgau
	Markgräflerland
	Ortenau
	Tauberfranken
	Tuniberg
Franken	Maindreieck
	Mainviereck
	Steigerwald
Hessische Bergstraße	Starkenburg
	Umstadt
Mittelrhein	Loreley
	Siebengebirge
	Bernkastel
Mosel-Saar-Ruwer o Mosel o Saar o Ruwer	Burg Cochem
	Moseltor
	Obermosel
	Ruwertal
	Saar
Nahe	Nahetal
Pfalz	Mittelhaardt Deutsche Weinstraße
	Südliche Weinstraße
Rheingau	Johannisberg
Rheinhessen	Bingen
	Nierstein
	Wonnegau
Saale-Unstrut	Mansfelder Seen
	Schloß Neuenburg
	Thüringen
Sachsen	Meißen
Württemberg	Bayerischer Bodensee
	Kocher-Jagst-Tauber
	Oberer Neckar
	Remstal-Stuttgart
	Württembergisch Unterland
	Württembergischer Bodensee

▼B

2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>Landwein</i>	<i>Tafelwein</i>
Ahrtaler Landwein	Albrechtsburg
Badischer Landwein	Bayern
Bayerischer Bodensee-Landwein	Burgengau
Fränkischer Landwein	Donau
Landwein der Mosel	Lindau
Landwein der Ruwer	Main
Landwein der Saar	Mecklenburger
Mecklenburger Landwein	Neckar
Mitteldeutscher Landwein	Oberrhein
Nahegauer Landwein	Rhein
Pfälzer Landwein	Rhein-Mosel
Regensburger Landwein	Römertor
Rheinburgen-Landwein	Stargarder Land
Rheingauer Landwein	
Rheinischer Landwein	
Saarländischer Landwein der Mosel	
Sächsischer Landwein	
Schwäbischer Landwein	
Starkenburger Landwein	
Taubertäler Landwein	

Grecia

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>	
<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Σάμος	Samos
Μοσχάτος Πατρών	Moschatos Patra
Μοσχάτος Ρίου — Πατρών	Moschatos Riou Patra
Μοσχάτος Κεφαλληνίας	Moschatos Kephalinia
Μοσχάτος Λήμνου	Moschatos Lemnos
Μοσχάτος Ρόδου	Moschatos Rhodes
Μαυροδάφνη Πατρών	Mavrodafni Patra
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας	Mavrodafni Kephalinia
Σητεία	Sitia
Νεμέα	Nemea



<i>Regioni determinate</i>	
<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Σαντορίνη	Santorini
Δαφνές	Dafnes
Ρόδος	Rhodos
Νάουσα	Naoussa
Ρομπόλα Κεφαλληνίας	Robola Kephalinia
Ραψάνη	Rapsani
Μαντινεία	Mantinia
Μεσενικόλα	Mesenicola
Πεζά	Peza
Αρχάνες	Archanes
Πάτρα	Patra
Ζίτσα	Zitsa
Αμύνταιο	Amynteon
Γουμένισσα	Goumenissa
Πάρος	Paros
Λήμνος	Lemnos
Αγχιάλος	Anchialos
Πλαγιές Μελίτων	Slopes of Melitona

2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής	Retsina of Mesogia, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Κρωπίας ο Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής	Retsina of Kropia o Retsina Koropi, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής	Retsina of Markopoulou, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής	Retsina of Megara, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Παιανίας ο Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguiti o no da Αττικής	Retsina of Peania o Retsina of Liope-si, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής	Retsina of Pallini, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής	Retsina of Pikermi, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής	Retsina of Spata, seguito o no da At-tika
Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας	Retsina of Thebes, seguito o no da Viotias

▼ B

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας	Retsina of Gialtra, seguito o no da Evvia
Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας	Retsina of Karystos, seguito o no da Evvia
Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας	Retsina of Halkida, seguito o no da Evvia
Βερντεα Ζακύνθου	Verntea Zakynthou
Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Mount Athos Agioritikos
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου	Regional wine of Anavyssos
Αττικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Attiki-Attikos
Τοπικός Οίνος Βιλίτσας	Regional wine of Vilitsas
Τοπικός Οίνος Γρεβενών	Regional wine of Grevena
Τοπικός Οίνος Δράμας	Regional wine of Drama
Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Dodekanese — Dodekanissiakos
Τοπικός Οίνος Επανομής	Regional wine of Epanomi
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Heraklion — Herakliotikos
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Thessalia — Thessalikos
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Thebes — Thivai-kos
Τοπικός Οίνος Κισσάμου	Regional wine of Kissamos
Τοπικός Οίνος Κρανιάς	Regional wine of Krania
Κρητικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Crete — Kritikos
Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Lasithi — Lassithiotikos
Μακεδονικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Macedonia — Macedonikos
Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Nea Messimvria
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Messinia — Messiniakos
Παιανίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Peanea
Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Pallini — Palliniotikos
Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Peloponnese — Peloponnisiakos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου	Regional wine of Slopes of Ambelos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου	Regional wine of Slopes of Vertiskos

▼ B

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα	Regional wine of Slopes of Kitherona
Κορινθιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Korinthos — Korinthiakos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας	Regional wine of Slopes of Parnitha
Τοπικός Οίνος Πυλίας	Regional wine of Pylia
Τοπικός Οίνος Τριφυλίας	Regional wine of Trifilia
Τοπικός Οίνος Τυρνάβου	Regional wine of Tyrnavos
Σιατιστινός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Siastista — Siatistinos
Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδος	Regional wine of Ritsona Avlidas
Τοπικός Οίνος Λετρίνων	Regional wine of Letrines
Τοπικός Οίνος Σπάτων	Regional wine of Spata
Τοπικός Οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού	Regional wine of Slopes of Penteliko
Αιγαίοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Aegean Sea
Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου	Regional wine of Lilantio Pedio
Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου	Regional wine of Markopoulo
Τοπικός Οίνος Τεγέας	Regional wine of Tegea
Τοπικός Οίνος Ανδριανής	Regional wine of Adriana
Τοπικός Οίνος Χαλικούνας	Regional wine of Halikouna
Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής	Regional wine of Halkidiki
Καρυστινός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Karystos — Karystinos
Τοπικός Οίνος Πέλλας	Regional wine of Pella
Τοπικός Οίνος Σερρών	Regional wine of Serres
Συριανός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Syros — Syrianos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού	Regional wine of Slopes of Petroto
Τοπικός Οίνος Γερανείων	Regional wine of Gerania
Τοπικός Οίνος Οπουντίας Λοκρίδος	Regional wine of Opountias Lokridos
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδος	Regional wine of Sterea Ellada
Τοπικός Οίνος Αγοράς	Regional wine of Agora
Τοπικός Οίνος Κοιλιάδος Αταλάντης	Regional wine of Valley of Atalanti
Τοπικός Οίνος Αρκαδίας	Regional wine of Arkadia

▼ B

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Παγγαιορείτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Pangeon — Pan-georitikos
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων	Regional wine of Metaxata
Τοπικός Οίνος Ημαθίας	Regional wine of Imathia
Τοπικός Οίνος Κλημέντι	Regional wine of Klimenti
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας	Regional wine of Corfu
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας	Regional wine of Sithonia
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων	Regional wine of Mantzavinata
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Ismaros — Ismari-kos
Τοπικός Οίνος Αβδήρων	Regional wine of Avdira
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων	Regional wine of Ioannina
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγαλείας	Regional wine of Slopes of Egialia
Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου	Regional wine of Enos
Θρακικός Τοπικός Οίνος <i>or</i> Τοπικός Οίνος Θράκης	Regional wine of Thrace — Thraki-kos o Regional wine of Thrakis
Τοπικός Οίνος Ιλίου	Regional wine of Ilion
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Metsovo — Metso-vitikos
Τοπικός Οίνος Κορωπίου	Regional wine of Koropi
Τοπικός Οίνος Φλώρινας	Regional wine of Florina
Τοπικός Οίνος Θαψανών	Regional wine of Thapsana
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος	Regional wine of Slopes of Knimida
πειρωτικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Epirus — Epiroti-kos
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος	Regional wine of Pisatis
Τοπικός Οίνος Λευκάδας	Regional wine of Lefkada
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Monemvasia — Monemvasios
Τοπικός Οίνος Βελβεντού	Regional wine of Velvendos
Λακωνικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Lakonia — Lako-nikos
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου	Regional wine of Martino
Αχαϊκός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Achaia
Τοπικός Οίνος Ηλείας	Regional wine of Ilia

▼ B**Spagna**

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Abona	
Alella	
Alicante	Marina Alta
Almansa	
Ampurdán-Costa Brava	
Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava	
Arlanza	
Bierzo	
Binissalem-Mallorca	
Bullas	
Calatayud	
Campo de Borja	
Cariñena	
Cataluña	
Cava	
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakoli- na	
Chacolí de Getaria-Getariako Txako- lina	
Cigales	
Conca de Barberá	
Condado de Huelva	
Costers del Segre	Raimat
	Artesa
	Valls de Riu Corb
	Les Garrigues
Dominio de Valdepusa	
El Hierro	
Guijoso	
Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry	
Jumilla	
La Mancha	

▼ **B**

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
La Palma	Hoyo de Mazo
	Fuencaliente
	Norte de la Palma
Lanzarote	
Málaga	
Manchuela	
Manzanilla	
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda	
Méntrida	
Mondéjar	
Monterrei	Ladera de Monterrei
	Val de Monterrei
Montilla-Moriles	
Montsant	
Navarra	Baja Montaña
	Ribera Alta
	Ribera Baja
	Tierra Estella
	Valdizarbe
Penedés	
Pla de Bages	
Pla i Llevant	
Priorato	
Rías Baixas	Condado do Tea
	O Rosal
	Ribera do Ulla
	Soutomaior
	Val do Salnés
Ribeira Sacra	Amandi
	Chantada
	Quiroga-Bibei
	Ribeiras do Miño
	Ribeiras do Sil
Ribeiro	
Ribera del Duero	

▼ B

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Ribera del Guadiana	Cañamero
	Matanegra
	Montánchez
	Ribera Alta
	Ribera Baja
	Tierra de Barros
Ribera del Júcar	
Rioja	Alavesa
	Alta
	Baja
Rueda	
Sierras de Málaga	Serranía de Ronda
Somontano	
Tacoronte-Acentejo	Anaga
Tarragona	
Terra Alta	
Tierra de León	
Tierra del Vino de Zamora	
Toro	
Utiel-Requena	
Valdeorras	
Valdepeñas	
Valencia	Alto Turia
	Clariano
	Moscatel de Valencia
	Valentino
Valle de Güímar	
Valle de la Orotava	
Valles de Benavente (Los)	
Vinos de Madrid	Arganda
	Navalcarnero
	San Martín de Valdeiglesias
Ycoden-Daute-Isora	
Yecla	

▼B

2. da tavola con indicazione geografica

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Terra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de Illes Balears

Vino de la Tierra de Isla de Menorca

Vino de la Tierra de La Gomera

Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra

Vino de la Tierra de Los Palacios

Vino de la Tierra de Norte de Granada

Vino de la Tierra Norte de Sevilla

Vino de la Tierra de Pozohondo

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

Vino de la Tierra de Valdejalón

▼B

Vino de la Tierra de Valle del Cinca

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense

Vino de la Tierra Valles de Sadacia

Francia

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un'unità geografica più piccola

Alsace, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Alsace o Vin d'Alsace, seguito o no da «Edelzwicker» o dal nome di una varietà di vino e/o dal nome di un'unità geografica più piccola

Ajaccio

Aloxe-Corton

Anjou, seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire, o Villages Brissac

Anjou, seguito o no da «Gamay», «Mousseux» o «Villages»

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn o Béarn Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Beaujolais-Villages

Baumes-de-Venise, preceduto o no da «Muscat de»

Beaune

Bellet o Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauges

▼B

Bordeaux, seguito o no da «Claret» o «Supérieur» o «Rosé» o «mousseux»

Bourg

Bourgeais

Bourgogne, seguito o no da «Claret» o «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola

Bourgogne Aligoté

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Buzet

Cabardès

Cabernet d'Anjou

Cabernet de Saumur

Cadillac

Cahors

Canon-Fronsac

Cap Corse, preceduto da «Muscat de»

Cassis

Cérons

Chablis Grand Cru, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Château Châlon

Château Grillet

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

▼B

Chinon

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Clos Vougeot

Collioure

Condrieu

Corbières, seguito o no da Boutenac

Cornas

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits

Côte Roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux d'Aix-en-Provence

Coteaux d'Ancenis, seguito o no dal nome di una varietà di vite

Coteaux de Die

Coteaux de l'Aubance

Coteaux de Pierrevet

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

▼B

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côte-de-Nuits-Villages

Côtes Canon-Fronsac

Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, seguito o no da Sainte Victoire

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Frontonnais, seguito o no da Fronton o Villaudric

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, seguito o no dai nomi dei seguenti comuni: Caramany o Latour de France o Les Aspres o Lesquerde o Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant d'Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

▼B

Criots Bâtard-Montrachet
 Crozes Ermitage
 Crozes-Hermitage
 Echezeaux
 Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauges
 Ermitage
 Faugères
 Fiefs Vendéens, seguito o no dai «lieux dits» Mareuil o Brem o Vix o Pissotte
 Fitou
 Fixin
 Fleurie
 Floc de Gascogne
 Fronsac
 Frontignan
 Gaillac
 Gaillac Premières Côtes
 Gevrey-Chambertin
 Gigondas
 Givry
 Grand Roussillon
 Grands Echezeaux
 Graves
 Graves de Vayres
 Griotte-Chambertin
 Gros Plant du Pays Nantais
 Haut Poitou
 Haut-Médoc
 Haut-Montravel
 Hermitage
 Irancy
 Irouléguy
 Jasnières
 Juliéas
 Jurançon
 L'Etoile
 La Grande Rue
 Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de Beaune-Villages
 Lalande de Pomerol
 Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
 Latricières-Chambertin
 Les-Baux-de-Provence

▼B

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lunel, preceduto o no da «Muscat de»

Lussac Saint-Émilion

Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn

Mâcon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Mâcon-Villages

Macvin du Jura

Madiran

Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages

Maranges, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Marcillac

Margaux

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou Salon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Mercurey

Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages

Montlouis, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Moulis-en-Médoc

Muscadet

▼B

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sèvre-et-Maine

Musigny

Néac

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Macôn

Pomerol

Pommard

Pouilly Fumé

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet o Puligny-Montrachet Côte de Beaune o Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes, preceduto o no da «Muscat de»

Rivesaltes Rancio

▼B

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Roussette du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Julien

Saint-Amour

Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Émilion

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, preceduto o no da «Muscat de»

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sancerre

Santenay o Santenay Côte de Beaune o Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Savigny o Savigny-lès-Beaune

Seyssel

Tâche (La)

▼B

Tavel
 Thouarsais
 Touraine Amboise
 Touraine Azay-le-Rideau
 Touraine Mesland
 Touraine Noble Joue
 Touraine, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»
 Tursan
 Vacqueyras
 Valençay
 Vin d'Entraygues et du Fel
 Vin d'Estaing
 Vin de Corse, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
 Vin de Lavilledieu
 Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
 Vin du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
 Vin Fin de la Côte de Nuits
 Viré Clessé
 Volnay
 Volnay Santenots
 Vosne-Romanée
 Vougeot
 Vouvray, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays de l'Agenais
 Vin de pays d'Aigues
 Vin de pays de l'Ain
 Vin de pays de l'Allier
 Vin de pays d'Allobrogie
 Vin de pays des Alpes de Haute-Provence
 Vin de pays des Alpes Maritimes
 Vin de pays de l'Ardèche
 Vin de pays d'Argens
 Vin de pays de l'Ariège
 Vin de pays de l'Aude
 Vin de pays de l'Aveyron
 Vin de pays des Balmes dauphinoises
 Vin de pays de la Bénovie
 Vin de pays du Bérange

▼B

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays du Calvados

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes, seguito o no da Mont Bouquet

Vin de pays Charentais, seguito o no da Ile de Ré o Ile d’Oléron o Saint-Sornin

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de la Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d’Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche

Vin de pays des coteaux de l’Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Montélimar

▼B

Vin de pays des coteaux de Murviel
Vin de pays des coteaux de Narbonne
Vin de pays des coteaux de Peyriac
Vin de pays des coteaux des Baronnie
Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan
Vin de pays des coteaux du Libron
Vin de pays des coteaux du Littoral Audois
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard
Vin de pays des coteaux du Salagou
Vin de pays des coteaux de Tannay
Vin de pays des coteaux du Verdon
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban
Vin de pays des côtes catalanes
Vin de pays des côtes de Gascogne
Vin de pays des côtes de Lastours
Vin de pays des côtes de Montestruc
Vin de pays des côtes de Pérignan
Vin de pays des côtes de Prouilhe
Vin de pays des côtes de Thau
Vin de pays des côtes de Thongue
Vin de pays des côtes du Brian
Vin de pays des côtes de Ceressou
Vin de pays des côtes du Condomois
Vin de pays des côtes du Tarn
Vin de pays des côtes du Vidourle
Vin de pays de la Creuse
Vin de pays de Cucugnan
Vin de pays des Deux-Sèvres
Vin de pays de la Dordogne
Vin de pays du Doubs
Vin de pays de la Drôme
Vin de pays Duché d'Uzès
Vin de pays de Franche-Comté, seguito o no da Coteaux de Champlitte
Vin de pays du Gard
Vin de pays du Gers
Vin de pays des Hautes-Alpes
Vin de pays de la Haute-Garonne
Vin de pays de la Haute-Marne
Vin de pays des Hautes-Pyrénées

▼B

Vin de pays d’Hauterive, seguito o no da Val d’Orbieu o Coteaux du Ter-menès o Côtes de Lézignan

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l’Hérault

Vin de pays de l’Île de Beauté

Vin de pays de l’Indre et Loire

Vin de pays de l’Indre

Vin de pays de l’Isère

Vin de pays du Jardin de la France, seguito o no da Marches de Bretagne o Pays de Retz

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d’Oc

Vin de pays du Périgord, seguito o no da Vin de Domme

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays des Portes de Méditerranée

Vin de pays de la Principauté d’Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de la Sainte Baume

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

Vin de pays de Saint-Sardos

▼B

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais, seguito o no da Coteaux de Chalosse o Côtes de L'Adour o Sables Fauves o Sables de l'Océan

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vallée du Paradis

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

Italia

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna

Asti o Moscato d'Asti o Asti Spumante

Barbaresco

Bardolino superiore

Barolo

Brachetto d'Acqui o Acqui

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti, seguito o no da Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina

Chianti Classico

Fiano di Avellino

Forgiano

Franciacorta

Gattinara

▼B

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Gavi o Cortese di Gavi

Ghemme

Greco di Tufo

Montefalco Sagrantino

Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane

Ramandolo

Recioto di Soave

Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina

Soave superiore

Taurasi

Valtellina Superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Stagafassli o Vagella

Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Aglanico del Taburno o Taburno

Aglanico del Vulture

Albugnano

Alcamo o Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero o Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige o dell'Alto Adige (Südtirol o Südtiroler), seguito o no da:

— Colli di Bolzano (Bozner Leiten),

— Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hugel o Meraner),

— Santa Maddalena (St. Magdalener),

— Terlano (Terlaner),

— Valle Isarco (Eisacktal o Eisacktaler),

— Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea o Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

▼B*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

Aversa

Bagnoli di Sopra o Bagnoli

Barbera d'Asti

Barbera del Monferrato

Barbera d'Alba

Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano

o Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

Bardolino

Bianchetto del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell'Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di S. Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Cacc'e mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), seguito o no da «Classico»

Campi Flegrei

Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, seguito o no da Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena Jerzu

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis

▼B*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile o Affile

Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano

Cilento

Cinque Terre o Cinque Terre Sciacchetrà, seguito o no da Costa de sera o Costa de Campu o Costa da Posa

Circeo

Cirò

Cisterna d'Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Berici, seguito o no da «Barbarano»

Colli Bolognesi, seguito o no da Colline di Riposto o Colline Marconiane o Zola Predona o Monte San Pietro o Colline di Oliveto o

Terre di Montebudello o Serravalle

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

Colli del Trasimeno o Trasimeno

Colli della Sabina

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Conegliano, seguito o no da Refrontolo o Torchiato di Fregona

Colli di Faenza

Colli di Luni (Regione Liguria)

Colli di Luni (Regione Toscana)

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli d'Imola

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

▼B*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

Colli Martani, seguito o no da Todi

Colli Orientali del Friuli, seguito o no da Cialla o Rosazzo

Colli Perugini

Colli Pesaresi, seguito o no da Focara o Roncaglia

Colli Piacentini, seguito o no da Vigoleno o Gutturio o Monterosso Val d'Arda o Trebbianino Val Trebbia o Val Nure

Colli Romagna Centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levante

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano o Collio

Conegliano-Valdobbiadene, seguito o no da Cartizze

Conero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell'Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d'Amalfi, seguito o no da Furore o Ravello o Tramonti

Coste della Sesia

Delia Nivolelli

Dolcetto d'Acqui

Dolcetto d'Alba

Dolcetto d'Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba

Dolcetto di Dogliani superior o Dogliani

Dolcetto di Ovada

Donnici

Elba

▼B*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

Eloro, seguito o no da Pachino
 Erbaluce di Caluso o Caluso
 Erice
 Esino
 Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
 Etna
 Falerio dei Colli Ascolani o Falerio
 Falerno del Massico
 Fara
 Faro
 Frascati
 Freisa d'Asti
 Freisa di Chieri
 Friuli Annia
 Friuli Aquileia
 Friuli Grave
 Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli
 Friuli Latisana
 Gabiano
 Galatina
 Galluccio
 Gambellara
 Garda (Regione Lombardia)
 Garda (Regione Veneto)
 Garda Colli Mantovani
 Genazzano
 Gioia del Colle
 Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari
 Golfo del Tigullio
 Gravina
 Greco di Bianco
 Greco di Tufo
 Grignolino d'Asti
 Grignolino del Monferrato Casalese
 Guardia Sanframondi o Guardiolo
 I Terreni di Sanseverino
 Ischia
 Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba
 Lago di Corbara
 Lambrusco di Sorbara

▼B

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, seguito o no da Oltrepò Mantovano o Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana (Regione Veneto)

Lugana (Regione Lombardia)

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d'Asti

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina o Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, seguito o no da Feudo o Fiori o Bonera

Merlara

Molise

Monferrato, seguito o no da Casalese

Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna

Montecucco

Montefalco

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d'Abruzzo

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini o Lessini

▼B*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari

Moscato di Noto

Moscato di Pantelleria o Passito di Pantelleria o Pantelleria

Moscato di Sardegna, seguito o no da Gallura o Tempio Pausania o Tempio

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori
o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna Moscato di Sorso
o Sardegna Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari

Nebiolo d'Alba

Nettuno

Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto (Regione Umbria)

Orvieto (Regione Lazio)

Ostuni

Pagadebit di Romagna, seguito o no da Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento

Pentro di Isernia o Pentro

Piemonte

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio o Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano

Riviera Ligure di Ponente, seguito o no da Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese o Finale o Finalese o Ormeasco

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua

▼B*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

Rosso Barletta
 Rosso Canosa o Rosso Canosa Canusium
 Rosso Conero
 Rosso di Cerignola
 Rosso di Montalcino
 Rosso di Montepulciano
 Rosso Orvietano o Orvietano Rosso
 Rosso Piceno
 Rubino di Cantavenna
 Ruchè di Castagnole Monferrato
 Salice Salentino
 Sambuca di Sicilia
 San Colombano al Lambro o San Colombano
 San Gimignano
 San Martino della Battaglia (Regione Veneto)
 San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)
 San Severo
 San Vito di Luzzi
 Sangiovese di Romagna
 Sannio
 Sant'Agata de Goti
 Santa Margherita di Belice
 Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto
 Sant'Antimo
 Sardegna Semidano, seguito o no da Mogoro
 Savuto
 Scanzo o Moscato di Scanzo
 Scavigna
 Sciacca, seguito o no da Rayana
 Serrapetrona
 Sizzano
 Soave
 Solopaca
 Sovana
 Squinzano
 Tarquinia
 Teroldego Rotaliano
 Terre di Franciacorta

▼B*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

Torgiano

Trebiano d'Abruzzo

Trebiano di Romagna

Trentino, seguito o no da Sorni o Isera o d'Isera o Ziresi o dei Ziresi

Trento

Val d'Arbia

Val di Cornia, seguito o no da Suvereto

Val Polcevera, seguito o no da Coronata

Valcalepio

Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)

Valdadige (Etschtaler), seguito o no da Terra dei Forti (Regione Veneto)

Valdichiana

Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste, seguito o no da Arnad-Montjovet o Donnas o

Enfer d'Arvier o Torrette o

Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus

Valpolicella, seguito o no da Valpantena

Valsusa

Valtellina

Valtellina superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga o Verduno

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave o Piave

Zagarolo

▼B

2. Vini da tavola con indicazione geografica:

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza (Regione Veneto)

Alto Livenza (Regione Friuli Venezia Giulia)

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d'Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Ericini

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline del Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese o Histonium

Delle Venezie (Regione Veneto)

▼B

Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)

Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige)

Dugenta

Emilia o dell'Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate o del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Irpinia

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma toscana

Marmilla

Mitterberg o Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena o Provincia di Modena

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Oscio o Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona o Veronese

Puglia

Quistello

▼B

Ravenna
Roccamonfina
Romangia
Ronchi di Brescia
Rotae
Rubicone
Sabbioneta
Salemi
Salento
Salina
Scilla
Sebino
Sibiola
Sicilia
Sillaro o Bianco del Sillaro
Spello
Tarantino
Terrazze Retiche di Sondrio
Terre del Volturno
Terre di Chieti
Terre di Veleja
Tharros
Toscana o Toscano
Trexenta
Umbria
Val di Magra
Val di Neto
Val Tidone
Valdamato
Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige)
Vallagarina (Regione Veneto)
Valle Belice
Valle del Crati
Valle del Tirso
Valle d'Itria
Valle Peligna
Valli di Porto Pino
Veneto
Veneto Orientale
Venezia Giulia
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Trentino–Alto Adige)
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

▼ **B****Cipro**

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>In greco</i>		<i>In inglese</i>	
<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>	<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>
Κουμανδαρία		Commandaria	
Λαόνα Ακάμα		Laona Akama	
Βουνί Παναγιάς — Αμπελίτης		Vouni Panayia — Ambelitis	
Πιτσιλιά		Pitsilia	
Κρασοχώρια Λεμεσού	Αφάμης Λαόνα ο	Krasohoria Le- mesou	Afames o Laona

2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Λεμεσός	Lemesos
Πάφος	Pafos
Λευκωσία	Lefkosia
Λάρνακα	Larnaka

Lussemburgo

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome del comune o delle parti di comuni)</i>	<i>Nomi di comuni o parti di comuni</i>
Moselle Luxembourgeoise	Ahn
	Assel
	Bech-Kleinmacher
	Born
	Bous
	Burmerange
	Canach
	Ehnen
	Ellingen
	Elvange
	Erpeldingen
	Gostingen

▼ **B**

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome del comune o delle parti di comuni)</i>	<i>Nomi di comuni o parti di comuni</i>
	Greiveldingen
	Grevenmacher
	Lenningen
	Machtum
	Mertert
	Moersdorf
	Mondorf
	Niederdonven
	Oberdonven
	Oberwormeldingen
	Remerschen
	Remich
	Rolling
	Rosport
	Schengen
	Schwebsingen
	Stadtbredimus
	Trintingen
	Wasserbillig
	Wellenstein
	Wintringen
	Wormeldingen

Ungheria

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione de- terminata)</i>
Ászár-Neszmély(-i)	Ászár(-i)
	Neszmély(-i)
Badacsony(-i)	
Balatonboglár(-i)	Balatonlelle(-i)
	Marcali
Balatonfelvidék(-i)	Balatonederics-Lesence(-i)
	Cserszeg(-i)
	Kál(-i)

▼ B

<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione de- terminata)</i>
Balatonfüred-Csopak(-i)	Zánka(-i)
Balatonmelléke o Balatonmell- éki	Muravidéki
Bükkalja(-i)	
Csongrád(-i)	Kistelek(-i)
	Mórahalom o Mórakalmi
	Pusztamérges(-i)
Eger o Egri	Debrő(-i), seguito o no da Andornaktá- lya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Ma- klár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő(-i) o Tófalu(- i) o Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o Tarna- szentmária(-i)
Etyek-Buda(-i)	Buda(-i)
	Etyek(-i)
	Velence(-i)
Hajós-Baja(-i)	
Kőszegi	
Kunság(-i)	Bácska(-i)
	Cegléd(-i)
	Duna mente o Duna menti
	Izsák(-i)
	Jászság(-i)
	Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kec- skemét-Kiskunfélegyházi
	Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)
	Kiskőrös(-i)
	Monor(-i)
	Tisza mente o Tisza menti
Mátra(-i)	
Mór(-i)	
Pannonhalma (Pannonhalmi)	
Pécs(-i)	Versend(-i)
	Szigetvár(-i)
	Kapos(-i)
Szekszárd(-i)	
Somló(-i)	Kissomlyó-Sághegyi
Sopron(-i)	Kőszeg(-i)

▼ **B**

<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione de- terminata)</i>
Tokaj(-i)	Abaujszántó(-i) o Bekecs(-i) o Bodrog- keresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Herceghút(- i) o Legyesbénye(i) o Makkoshotyka(- i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Mo- nok(-i) o Olaszliszka(i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o Sá- toraljaújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcal(-i) o Tállya(-i) o Tolcsa(-i) o Vámosújfalú(-i)
Tolna(-i)	Tamási Völgység(-i)
Villány(-i)	Siklós(-i), seguito o no da Kisharsány(- i) o Nagyarsány(-i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnó- ta(-i) o Diósvizsló(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Türoly(-i) o Vokány(-i)

Malta

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregio- ne)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Island of Malta	Rabat Mdina o Medina Marsaxlokk Marnisi Mgarr Ta' Qali Siggiewi
Gozo	Ramla Marsalforn Nadur Victoria Heights

2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In maltese</i>	<i>In inglese</i>
Gzejjer Maltin	Maltese Islands

▼ B**Austria**

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>
Burgenland
Carnuntum
Donauland
Kamptal
Kärnten
Kremstal
Mittelburgenland
Neusiedlersee
Neusiedlersee-Hügelland
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Südburgenland
Süd-Oststeiermark
Südsteiermark
Thermenregion
Tirol
Traisental
Vorarlberg
Wachau
Weinviertel
Weststeiermark
Wien

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Bergland
Steirerland
Weinland
Wien

▼B**Portogallo**

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Alenquer	
Alentejo	Borba
	Évora
	Granja-Amareleja
	Moura
	Portalegre
	Redondo
	Reguengos
	Vidigueira
Arruda	
Bairrada	
Beira Interior	Castelo Rodrigo
	Cova da Beira
	Pinhel
Biscoitos	
Bucelas	
Carcavelos	
Chaves	
Colares	
Dão	Alva
	Besteiros
	Castendo
	Serra da Estrela
	Silgueiros
	Terras de Azurara
	Terras de Senhorim
Douro, preceduto o no da Vinho do o Moscatel do	Baixo Corgo
	Cima Corgo
	Douro Superior
Encostas d'Aire	Alcobaça
	Ourém

▼ **B**

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Graciosa	
Lafões	
Lagoa	
Lagos	
Lourinhã	
Madera o Madère o Madera o Vinho da Madera o Madera Weine o Madera Wine o	
Vin de Madère o Vino di Madera o Madera Wijn	
Óbidos	
Palmela	
Pico	
Planalto Mirandês	
Portimão	
Port o Porto o Oporto o Portwein o Portvin o Portwijn o Vin de Porto o Port Wine	
Ribatejo	Almeirim
	Cartaxo
	Chamusca
	Coruche
	Santarém
	Tomar
Setúbal	
Tavira	
Távora-Vorosa	
Torres Vedras	
Valpaços	
Vinho Verde	Amarante
	Ave
	Baião
	Basto
	Cávado
	Lima
	Monção

▼ B

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
	Paiva
	Sousa

2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Açores	
Alentejano	
Algarve	
Beiras	Beira Alta
	Beira Litoral
	Terras de Sicó
Estremadura	Alta Estremadura
	Palhete de Ourém
Minho	
Ribatejano	
Terras do Sado	
Trás-os-Montes	Terras Durienses

Slovenia

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)</i>
Bela krajina o Belokranjec
Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko
Dolenjska
Dolenjska, cviček
Goriška Brda o Brda
Haloze o Haložan
Koper o Koprčan
Kras
Kras, teran
Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer
Maribor o Mariborčan
Radgona-Kapela o Kapela Radgona
Prekmurje o Prekmurčan

▼ **B**

Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje

Srednje Slovenske gorice

Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Podravje

Posavje

Primorska

Slovacchia

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate seguite dal termine «vinohradnícka oblasť»</i>	<i>Sottoregioni (seguite o no dal nome della regione determinata) (seguite dal termine «vinohradnícky rajón»)</i>
Južnoslovenská	Dunajskostredský
	Galantský
	Hurbanovský
	Komárňanský
	Palárikovský
	Šamorínsky
	Strekovský
	Štúrovský
Malokarpatská	Bratislavský
	Doľanský
	Hlohovecký
	Modranský
	Orešanský
	Pezinský
	Senecký
	Skalický
	Stupavský
	Trnavský
	Vrbovský
	Záhorský
Nitrianska	Nitriansky
	Pukanecký
	Radošinský
	Šintavský
	Tekovský
	Vrábeľský

▼ **B**

<i>Regioni determinate (seguite dal termine «vinohradnícka oblasť»)</i>	<i>Sottoregioni (seguite o no dal nome della regione determinata) (seguite dal termine «vinohradnícky rajón»)</i>
Stredoslovenská	Želiezovský
	Žitavský
	Zlatomoravecký
	Fiľakovský
	Gemerský
	Hontiansky
	Ipeľský
	Modrokamenecký
	Tornaľský
	Vinický
Tokaj/-ská/-ský/-ské	Čerhov
	Černochoch
	Malá Tíňa
	Slovenské Nové Mesto
	Veľká Bara
	Veľká Tíňa
	Vinický
	Kráľovskohlmecký
Východoslovenská	Michalovský
	Moldavský
	Sobrancecký

Regno Unito

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English vineyards

Welsh vineyards

2. Vini da tavola con indicazione geografica

England o Cornwall

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

▼B

Isle of Wight
 Isles of Scilly
 Kent
 Lincolnshire
 Oxfordshire
 Shropshire
 Somerset
 Surrey
 Sussex
 Worcestershire
 Yorkshire
 Wales o Cardiff
 Cardiganshire
 Carmarthenshire
 Denbighshire
 Gwynedd
 Monmouthshire
 Newport
 Pembrokeshire
 Rhondda Cynon Taf
 Swansea
 The Vale of Glamorgan
 Wrexham

b) BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ**1. Rumm**

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel
 Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel
 Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel
 Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel
 Ron de Málaga
 Ron de Granada
 Rum da Madeira

2. a) Whisky

Scotch Whisky
 Irish Whisky
 Whisky español

(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

b) Whiskey

Irish Whiskey
 Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «Pot Still»)

▼B**3. Bevande spiritose di cereali**

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(La designazione «Cognac» può essere completata dalle seguenti indicazioni:

— Fine

— Grande Fine Champagne

— Grande Champagne

— Petite Champagne

— Petite Fine Champagne

— Fine Champagne

— Borderies

— Fins Bois

— Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

▼B

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

5. Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής/Brandy of Attica

Brandy Πελοποννήσου/Brandy of the Peloponnese

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Karpatské brandy špeciál

6. Viinamarjade pressimisjäädikdest valmistatud viin

Eau-de-vie de marc de Champagne or

Marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

▼B

Bagaceira do Ribatejo
 Bagaceiro do Alentejo
 Bagaceira do Algarve
 Orujo gallego
 Grappa
 Grappa di Barolo
 Grappa piemontese/Grappa del Piemonte
 Grappa lombarda/Grappa di Lombardia
 Grappa trentina/Grappa del Trentino
 Grappa friulana/Grappa del Friuli
 Grappa veneta/Grappa del Veneto
 Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige
 Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete
 Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia
 Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly
 Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos
 Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise
 Ζιβανία/Zivania
 Pálinka

7. Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser
 Schwarzwälder Himbeergeist
 Schwarzwälder Mirabellenwasser
 Schwarzwälder Williamsbirne
 Schwarzwälder Zwetschgenwasser
 Fränkisches Zwetschgenwasser
 Fränkisches Kirschwasser
 Fränkischer Obstler
 Mirabelle de Lorraine
 Kirsch d'Alsace
 Quetsch d'Alsace
 Framboise d'Alsace
 Mirabelle d'Alsace
 Kirsch de Fougerolles
 Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige
 Südtiroler Aprikot/Südtiroler
 Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige
 Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige
 Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige
 Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

▼B

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige
 Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige
 Williams friulano/Williams del Friuli
 Sliwovitz del Veneto
 Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
 Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
 Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino
 Williams trentino/Williams del Trentino
 Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino
 Aprikot trentino/Aprikot del Trentino
 Medronheira do Algarve
 Medronheira do Buçaco
 Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano
 Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino
 Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto
 Aguardente de pêra da Lousã
 Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
 Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
 Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
 Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
 Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
 Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
 Wachauer Marillenbrand
 Bošacka Slivovica
 Szatmári Szilvapálinka
 Kecskeméti Barackpálinka
 Békési Szilvapálinka
 Szabolcsi Almapálinka
 Slivovice
 Pálinka

8. Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

Calvados
 Calvados du Pays d'Auge
 Eau-de-vie de cidre de Bretagne
 Eau-de-vie de poiré de Bretagne
 Eau-de-vie de cidre de Normandie
 Eau-de-vie de poiré de Normandie

▼B

Eau-de-vie de cidre du Maine
 Aguardiente de sidra de Asturias
 Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian
 Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige
 Genziana trentina/Genziana del Trentino

10. Bevande spiritose di frutta

Pacharán
 Pacharán navarro

11. Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Korngenever
 Genièvre Flandres Artois
 Hasseltse jenever
 Balegemse jenever
 Péket de Wallonie
 Steinhäger
 Plymouth Gin
 Gin de Mahón
 Vilniaus Džinas
 Spišská Borovička
 Slovenská Borovička Juniperus
 Slovenská Borovička
 Inovecká Borovička
 Liptovská Borovička

12. Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit
 Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Bevande spiritose all'anice

Anís español
 Évoca anisada
 Cazalla
 Chinchón
 Ojén
 Rute
 Oúço/Ouzo

14. Liquori

Berliner Kümmel
 Hamburger Kümmel
 Münchener Kümmel

▼B

Chiemseer Klosterlikör
 Bayerischer Kräuterlikör
 Cassis de Dijon
 Cassis de Beaufort
 Irish Cream
 Palo de Mallorca
 Ginjinha portuguesa
 Licor de Singeverga
 Benediktbeurer Klosterlikör
 Ettaler Klosterlikör
 Ratafia de Champagne
 Ratafia catalana
 Anis português
 Finnish berry/Finnish fruit liqueur
 Grossglockner Alpenbitter
 Mariazeller Magenlikör
 Mariazeller Jagasaftl
 Puchheimer Bitter
 Puchheimer Schlossgeist
 Steinfelder Magenbitter
 Wachauer Marillenlikör
 Jägertee/Jagertee/Jagatee
 Allažu Kimelis
 Čepkelių
 Demänovka Bylinný Likér
 Polish Cherry
 Karlovarská Hořká

15. Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne
 Pommeau du Maine
 Pommeau de Normandie
 Svensk Punsch/Swedish Punch
 Slivovice

16. Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka
 Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
 Polska Wódka/Polish Vodka
 Laugarício Vodka
 Originali Lietuviška Degtinė

▼B

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal Vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

LB Degvīns

LB Vodka

17. Bevande spiritose di gusto amaro

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

Demānovka bylinnā horká

c) VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

PARTE B: IN ALBANIA

VINI ORIGINARI DELL'ALBANIA

Nome della regione determinata, quale definita nella decisione n. 505 del Consiglio dei ministri, del 21.9.2000, adottata dal governo albanese.

I. Prima zona, che include le pianure e le zone costiere del paese

Le regioni determinate sotto indicate, seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto.

1. Delvinë

2. Sarandë

3. Vlorë

4. Fier

5. Lushnjë

6. Peqin

7. Kavajë

8. Durrës

9. Krujë

10. Kurbin

11. Lezhë

12. Shkodër

13. Koplik

▼B**II. Seconda zona, che include le regioni centrali del paese**

Le regioni determinate sotto indicate, seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto.

1. Mirdite
2. Mat
3. Tiranë
4. Elbasan
5. Berat
6. Kuçovë
7. Gramsh
8. Mallakastër
9. Tepelenë
10. Përmet
11. Gjirokastër

III. Terza zona, che include le regioni orientali del paese, caratterizzate da inverni rigidi ed estati fresche

Le regioni determinate sotto indicate, seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto.

1. Tropojë
2. Pukë
3. Has
4. Kukës
5. Dibër
6. Bulqizë
7. Librazhd
8. Pogradec
9. Skrapar
10. Devoll
11. Korçë
12. Kolonjë.



APPENDICE 2

ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ

(di cui agli articoli 4 e 7 dell'allegato II)

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
REPUBBLICA Ceca			
pozdní sběr	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco
archivní víno	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco
panenské víno	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco
GERMANIA			
Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein mit Prädikat/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	Tutti	VDT con IG	
Affentaler	Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Badisch Rotgold	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ehrentrudis	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Hock	Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	VDT con IG V.q.p.r.d.	Tedesco
Klassik/Classic	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Liebfrau(en)milch	Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	V.q.p.r.d.	Tedesco
Moseltaler	Mosel-Saar-Ruwer	V.q.p.r.d.	Tedesco

▼ B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Riesling-Hochgewächs	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schillerwein	Württemberg	V.q.p.r.d.	Tedesco
Weißherbst	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Winzersekt	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco

GRECIA

Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine contrôlée)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco
Ονομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (Appellation d'origine de qualité supérieure)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco
Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)	Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Οίνος φυσικός γλυκός (Vin naturellement doux)	Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)	V.q.p.r.d.	Greco
Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)	Tutti	VDT con IG	Greco
Τοπικός Οίνος (vins de pays)	Tutti	VDT con IG	Greco
Αγρέπαυλη (Agrepavlis)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Αμπέλι (Ampeli)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Αρχοντικό (Archontiko)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Κάβα ⁽¹⁾ (Cava)	Tutti	VDT con IG	Greco

▼ **B**

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)	Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Greco
Κάστρο (Kastro)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Κτήμα (Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Λιαστός (Liaustos)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Μετόχι (Metochi)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Νάμα (Nama)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Νυχτέρι (Nychteri)	Σαντορίνη	V.q.p.r.d.	Greco
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Πύργος (Pyrgos)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)	Tutti	Quality wine psr, quality li- queur wine psr	Greco
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Greco
Βερντέα (Verntea)	Ζάκυνθος	VDT con IG	Greco
Vinsanto	Σαντορίνη	Quality wine psr, quality li- queur wine psr	Greco

SPAGNA

Denominacion de origen (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Denominacion de origen calificada (DOCa)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino dulce natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso	(²)	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo

▼B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Vino generoso de licor	(³)	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino de la Tierra	Tous	VDT con IG	
Aloque	DO Valdepeñas	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Amontillado	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barra-meda DO Montilla Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Añejo	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Spagnolo
Añejo	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Chacoli/Txakolina	DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Clásico	DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Cream	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barra-meda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Criadera	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barra-meda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Criaderas y Soleras	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barra-meda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Crianza	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Dorado	DO Rueda DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo

▼ **B**

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Fino	DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barra- meda	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Fondillón	DO Alicante	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Gran Reserva	Tutti i v.q.p.r.d. Cava	V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.	Spagnolo
Lágrima	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Noble	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Spagnolo
Noble	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Oloroso	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barra- meda DO Montilla-Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Pajarete	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Pálido	DO Condado de Huelva DO Rueda DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Palo Cortado	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barra- meda DO Montilla-Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Primero de cosecha	DO Valencia	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Rancio	Tutti	V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Raya	DO Montilla-Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Reserva	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Sobremadre	DO vinos de Madrid	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Solera	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barra- meda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Superior	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Trasañejo	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino Maestro	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vendimia inicial	DO Utiel-Requena	V.q.p.r.d.	Spagnolo

▼B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Viejo	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG	Spagnolo
Vino de tea	DO La Palma	V.q.p.r.d.	Spagnolo
FRANCIA			
Appellation d'origine contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Appellation contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	
Appellation d'origine Vin D'limité de qualité supérieure	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Vin doux naturel	AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes	V.q.p.r.d.	Francese
Vin de pays	Tutti	VDT con IG	Francese
Ambré	Tutti	V.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Francese
Château	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Francese
Clairnet	AOC Bourgogne AOC Bordeaux	V.q.p.r.d.	Francese
Claret	AOC Bordeaux	V.q.p.r.d.	Francese
Clos	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Francese
Cru Artisan	AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Lustrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe	V.q.p.r.d.	Francese
Cru Bourgeois	AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Lustrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe	V.q.p.r.d.	Francese
Cru Classé, eventualmente preceduto da: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième.	AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac	V.q.p.r.d.	Francese
Edelzwicker	AOC Alsace	V.q.p.r.d.	Tedesco

▼B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Grand Cru	AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyères ou Charmes Chambertin, Laticières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion	V.q.p.r.d.	Francese
Grand Cru	Champagne	V.s.q.p.r.d.	Francese
Hors d'âge	AOC Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese
Passe-tout-grains	AOC Bourgogne	V.q.p.r.d.	Francese
Premier Cru	AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Francese
Primeur	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Francese
Rancio	AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau	V.l.q.p.r.d.	Francese
Sélection de grains nobles	AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac	V.q.p.r.d.	Francese
Sur Lie	AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet-Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion	V.q.p.r.d., VDT con IG	Francese

▼B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Tuilé	AOC Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese
Vendanges tardives	AOC Alsace, Jurançon	V.q.p.r.d.	Francese
Villages	AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon	V.q.p.r.d.	Francese
Vin de paille	AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage	V.q.p.r.d.	Francese
Vin jaune	AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Châlon)	V.q.p.r.d.	Francese

ITALIA

Denominazione di Origine Controllata/D.O.C.	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G.	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Vino Dolce Naturale	Tutti	Quality wine psr, quality li-queur wine psr	Italiano
Indicazione geografica tipica (IGT)	Tutti	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Landwein	Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco
Vin de pays	Vini con IG della regione Valle d'Aosta	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Francese
Alberata o vigneti ad alberata	DOC Aversa	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Italiano
Amarone	DOC Valpolicella	V.q.p.r.d.	Italiano
Ambra	DOC Marsala	V.q.p.r.d.	Italiano
Ambrato	DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Annoso	DOC Controguerra	V.q.p.r.d.	Italiano
Apianum	DOC Fiano di Avellino	V.q.p.r.d.	Latino
Auslese	DOC Caldaro e Caldaro clas-sico-Alto Adige	V.q.p.r.d.	Tedesco
Barco Reale	DOC Barco Reale di Carmi-gnano	V.q.p.r.d.	Italiano

▼B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Brunello	DOC Brunello di Montalcino	V.q.p.r.d.	Italiano
Buttafuoco	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.	Italiano
Cacc'e mitte	DOC Cacc'e Mitte di Lucera	V.q.p.r.d.	Italiano
Cagnina	DOC Cagnina di Romagna	V.q.p.r.d.	Italiano
Cannellino	DOC Frascati	V.q.p.r.d.	Italiano
Cerasuolo	DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d'Abruzzo	V.q.p.r.d.	Italiano
Chiaretto	Tutti	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Ciaret	DOC Monferrato	V.q.p.r.d.	Italiano
Château	DOC de la région Valle d'Aosta	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Classico	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Dunkel	DOC Alto Adige DOC Trentino	V.q.p.r.d.	Tedesco
Est!Est!!Est!!!	DOC Est!Est!!Est!!! di Montefiascone	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Latino
Falerno	DOC Falerno del Massico	V.q.p.r.d.	Italiano
Fine	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Fior d'Arancio	DOC Colli Euganei	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Falerio	DOC Falerio dei colli Ascolani	V.q.p.r.d.	Italiano
Flétri	DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste	V.q.p.r.d.	Italiano
Garibaldi Dolce (o GD)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Governo all'uso toscano	DOCG Chianti/Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale	V.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Gutturnio	DOC Colli Piacentini	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.	Italiano
Italia Particolare (o IP)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet	DOC Caldaro DOC Alto Adige (con la denominazione Santa Maddalena e Terlano)	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kretzer	DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano	V.q.p.r.d.	Tedesco

▼B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Lacrima	DOC Lacrima di Morro d'Alba	V.q.p.r.d.	Italiano
Lacryma Christi	DOC Vesuvio	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Lambiccato	DOC Castel San Lorenzo	V.q.p.r.d.	Italiano
London Particular (o LP o Inghilterra)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Morellino	DOC Morellino di Scansano	V.q.p.r.d.	Italiano
Occhio di Pernice	DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Marittima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano
Oro	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Pagadebit	DOC pagadebit di Romagna	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Passito	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Ramie	DOC Pinerolese	V.q.p.r.d.	Italiano
Rebola	DOC Colli di Rimini	V.q.p.r.d.	Italiano
Recioto	DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Italiano
Riserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Rubino	DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino	V.q.p.r.d.	Italiano
Rubino	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Sangue di Giuda	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.	Italiano
Scelto	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano
Sciacchetrà	DOC Cinque Terre	V.q.p.r.d.	Italiano
Sciac-trà	DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio	V.q.p.r.d.	Italiano
Sforzato, Sfursat	DO Valtellina	V.q.p.r.d.	Italiano
Spätlese	DOC/IGT de Bolzano	V.q.p.r.d., VDT con IG	Tedesco
Soleras	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano

▼B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Stravecchio	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Strohwein	DOC/IGT de Bolzano	V.q.p.r.d., VDT con IG	Tedesco
Superiore	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Superiore Old Marsala (o SOM)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Torchiato	DOC Colli di Conegliano	V.q.p.r.d.	Italiano
Torcolato	DOC Breganze	V.q.p.r.d.	Italiano
Vecchio	DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vulture, Marsala, Falerio del Massico	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Vendemmia Tardiva	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Verdolino	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Vergine	DOC Marsala DOC Val di Chiana	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Vermiglio	DOC Colli dell'Etruria Centrale	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Vino Fiore	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Nobile	Vino Nobile di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Novello o Novello	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Vin santo/Vino Santo/Vin-santo	DOC e DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Montereale di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino	V.q.p.r.d.	Italiano
Vivace	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
CIPRO			
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco

▼B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Τοπικός Οίνος	Tutti	VDT con IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Κτήμα (Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco

LUSSEMBURGO

Marque nationale	Tutti	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Francese
Appellation contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Francese
Appellation d'origine contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Francese
Vin de pays	Tutti	VDT con IG	Francese
Grand premier cru	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Premier cru	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Vin classé	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Château	Tutti	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Francese

UNGHERIA

minőségi bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
különleges minőségű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
fordítás	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
máslás	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
szamorodni	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
aszú ... puttonyos, puttonyos, completato dalle cifre 3-6	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
aszúeszencia	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
eszencia	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
tájbor	Tutti	VDT con IG	Ungherese
bikavér	Eger, Szekszárd	V.q.p.r.d.	Ungherese
késői szüretelésű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
válogatott szüretelésű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
muzeális bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
siller	Tutti	VDT con IG e v.q.p.r.d.	Ungherese

AUSTRIA

Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco

▼B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Ausbruch/Ausbruchwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese/Auslesewein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese (wein)	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett/Kabinettwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilfwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese/Spätlesewein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Strohwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	Tutti	VDT con IG	
Ausstich	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Auswahl	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Bergwein	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Klassik/Classic	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Erste Wahl	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Hausmarke	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Heuriger	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Jubiläumswein	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Reserve	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilcher	Steiermark	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Sturm	Tutti	Mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco

PORTOGALLO

Denominação de origem (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portuguese
Denominação de origem controlada (DOC)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portuguese
Indicação de proveniência regulamentada (IPR)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portuguese
Vinho DOCe natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Vinho generoso	DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos	V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Vinho regional	Tutti	VDT con IG	Portuguese

▼B

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Canteiro	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Colheita Seleccionada	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Portuguese
Crusted/Crusting	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Escolha	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Portuguese
Escuro	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Fino	DO Porto DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Frasqueira	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Garrafeira	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Lágrima	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Leve	VDT con IG Estremadura e Ribatejano DO Madeira, DO Porto	VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Nobre	DO Dão	V.q.p.r.d.	Portuguese
Reserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e VDT con IG	Portuguese
Reserva velha (o grande reserva)	DO Madeira	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Portuguese
Ruby	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Solera	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Super reserva	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Portuguese
Superior	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Portuguese
Tawny	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Vintage, completato da Late Bottle (LBV) o Character	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Vintage	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese

SLOVENIA

Penina	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Sloveno
pozna trgatav	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
jagodni izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
suhi jagodni izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
ledeno vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno

▼ **B**

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
arhivsko vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
mlado vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
Cviček	Dolenjska	V.q.p.r.d.	Sloveno
Teran	Kras	V.q.p.r.d.	Sloveno

SLOVACCHIA

forditáš	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
mášlaš	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
samorodné	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
výber ... putňový, completato dalle cifre 3-6	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
výberová esencia	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
esencia	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco

(¹) La protezione del termine «cava» prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio non pregiudica la protezione dell'indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. «Cava».

(²) Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

(³) Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.



APPENDICE 3

ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO

(di cui all'articolo 12 dell'allegato II)

a) Comunità

Commissione europea
Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
Direzione B Affari interni II
Capo unità B.2 Allargamento
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgio
Telefono: +32 2 299 11 11
Fax +32 2 296 62 92

b) Albania

Sig.ra Brunilda Stamo, Direttore
Direzione delle politiche di produzione
Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e della tutela dei consumatori
Sheshi Skenderbej Nr.2
Tirana
Albania
Telefono/fax +355 4 225872
e-mail: bstamo@albnet.net

▼ **M4****PROTOCOLLO N. 4**

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

*Articolo 1***Norme di origine applicabili**

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo si applicano l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽¹⁾ («convenzione»), da ultimo modificata e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti all'accordo.

3. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione europea, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione di origine.

*Articolo 2***Norme di origine alternative applicabili**

1. Fatto salvo l'articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell'applicazione dell'accordo, anche i prodotti che acquisiscono l'origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all'appendice A del presente protocollo («norme transitorie») sono considerati originari dell'Unione europea o della Repubblica di Albania.

2. Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione su cui sono basate le norme transitorie.

*Articolo 3***Composizione delle controversie**

1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione o all'articolo 34 dell'appendice A del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Consiglio di stabilizzazione e di associazione.

⁽¹⁾ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

▼M4

2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

*Articolo 4***Modifiche del protocollo**

Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 5***Recesso dalla convenzione**

1. Se l'Unione europea o la Repubblica di Albania notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Repubblica di Albania avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione dell'accordo.

2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Repubblica di Albania.



PROTOCOLLO N. 5

sui trasporti terrestri

Articolo 1

Obiettivo

Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle parti mediante l'applicazione integrale e interdependente di tutte le sue disposizioni.

Articolo 2

Sfera di applicazione

1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.

2. A tale proposito, il presente protocollo riguarda, in particolare:

- le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo,
- l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale,
- gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica,
- la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali, e
- gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «traffico comunitario di transito»: trasporto di merci in transito attraverso il territorio albanese, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;

▼B

b) «traffico di transito albanese»: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dall'Albania e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione dell'Albania, effettuato da un vettore stabilito in Albania;

c) «trasporto combinato»: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:

— fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure

— in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

TITOLO I

INFRASTRUTTURE

*Articolo 4***Disposizione generale**

Le parti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, che funga da strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso l'Albania, segnatamente lungo il corridoio paneuropeo VIII, l'asse Nord-Sud e i collegamenti con l'area di trasporto paneuropeo adriatico-ionica.

*Articolo 5***Programmazione**

Lo sviluppo sul territorio albanese di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità dell'Albania e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e l'Albania. Questa rete è stata definita in un memorandum d'intesa per lo sviluppo di una rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato dai ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004. Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occuperà dello sviluppo della rete e della selezione delle priorità.

▼B*Articolo 6***Aspetti finanziari**

1. La Comunità può contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 112 dell'accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 del presente protocollo mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.

2. Per accelerare i lavori, la Commissione incoraggia per quanto possibile l'uso di risorse complementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.

TITOLO II

TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO*Articolo 7***Disposizione generale**

Le parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso l'Albania avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.

*Articolo 8***Aspetti particolari in materia di infrastrutture**

Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie albanesi, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti.

*Articolo 9***Misure di sostegno**

Le parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

Dette misure mirano a:

- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato,
- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o dell'Albania nell'ambito delle rispettive legislazioni,

▼B

- incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere,
- migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:
- aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,
- ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività,
- eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato,
- armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale a seconda del livello di traffico, e
- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

*Articolo 10***Ruolo delle ferrovie**

Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:

- intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto,
- creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente,
- preparare la partecipazione dell'Albania all'attuazione e alla futura evoluzione dell'acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.



TITOLO III

TRASPORTO STRADALE

*Articolo 11***Disposizioni generali**

1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e l'Albania oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.

Tuttavia, nell'attesa che sia concluso un accordo tra la Comunità e l'Albania sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, l'Albania collabora con gli Stati membri per apportare a detti accordi bilaterali o strumenti le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.

2. Le parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso l'Albania e al traffico di transito albanese attraverso la Comunità.

3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con l'Albania, la questione viene sottoposta al Consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 118 dell'accordo. Le parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.

4. Qualora la Comunità europea fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Albania che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie.

5. Le parti evitano di prendere azioni unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e dell'Albania. Ciascuna parte prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra parte.

*Articolo 12***Accesso al mercato**

Le parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:

▼B

- soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti che con la politica economica e dei trasporti dell'Albania,
- un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le parti su basi di reciprocità.

*Articolo 13***Imposte, pedaggi ed altri oneri**

1. Le parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.
2. Le parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Tale accordo è inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.
3. In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e dell'Albania per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. L'Albania si impegna a notificare alla Commissione delle Comunità europee, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.
4. Fintantoché non saranno stati conclusi l'accordo di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso l'Albania, proposte dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione sono soggette ad una procedura di consultazione preventiva.

*Articolo 14***Pesi e dimensioni**

1. L'Albania accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore dell'accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Albania possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.

▼B

2. L'Albania cerca di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e fa quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.

*Articolo 15***Ambiente**

1. Per tutelare l'ambiente, le parti cercheranno di introdurre norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.

2. Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.

I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle parti senza ulteriori restrizioni.

3. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

*Articolo 16***Aspetti sociali**

1. L'Albania armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.

2. L'Albania, quale parte contraente dell'Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore.

3. Le parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.

4. Le parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.

▼B*Articolo 17***Disposizioni relative al traffico**

1. Le parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).
2. In generale, le parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.
3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.
4. Le parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti e i servizi di emergenza, comprese le ambulanze.

*Articolo 18***Sicurezza stradale**

1. L'Albania armonizza, entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, su quella della Comunità.
2. L'Albania, quale parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.
3. Le parti collaborano all'attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.

TITOLO IV

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ*Articolo 19***Semplificazione delle formalità**

1. Le parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.
2. Le parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.
3. Le parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.



TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Estensione della sfera di applicazione

Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nella sua sfera d'applicazione, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra parte.

Articolo 21

Applicazione

1. La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell'articolo 121 dell'accordo.
2. In particolare, il sottocomitato:
 - a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;
 - b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;
 - c) procede, due anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito; e
 - d) coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito.



PROTOCOLLO N. 6

sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;
- e) «operazione che viola la legislazione doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Sfera di applicazione

1. Le parti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie a tale legislazione.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione del protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione delle informazioni sia autorizzata da tale autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.



Articolo 3

Assistenza a richiesta

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a detta autorità qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la legislazione doganale è correttamente applicata, segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che potrebbero essere operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

- a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale ad esse applicato;
- b) se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale ad esse applicato.

3. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza:

- a) sulle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- b) sui luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) sulle merci trasportate o che possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale; e
- d) sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

— attività che sono o che sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte,

▼B

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale,
- merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale,
- persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale, e
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

*Articolo 5***Consegna, notifica**

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti, o
- notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e rientranti nella sfera di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità richiedente.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

*Articolo 6***Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande formulate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Vengono corredate dai documenti ritenuti utili per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

- a) autorità richiedente;
- b) misura richiesta;
- c) oggetto e motivo della domanda;
- d) disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in causa;
- e) ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; e

▼B

f) esposizione succinta dei fatti e delle indagini già effettuate.

3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti da cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

*Articolo 7***Espletamento delle domande**

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata in virtù del presente protocollo.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte interessata possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

*Articolo 8***Forma in cui devono essere comunicate le informazioni**

1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente ai documenti, alle copie autenticate o ad altro materiale pertinente.

2. Tale informazione può essere computerizzata.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.

*Articolo 9***Deroghe all'obbligo di prestare assistenza**

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo:

- a) possa pregiudicare la sovranità dell'Albania o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
- c) violi un segreto industriale, commerciale o d'ufficio.

2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

*Articolo 10***Scambio di informazioni e riservatezza**

1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna parte. Sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi gli organi comunitari.

2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella parte che li può fornire. A tal fine, le parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente quelle relative al diritto vigente negli Stati membri della Comunità.

3. L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto,

▼B

le parti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

*Articolo 11***Periti e testimoni**

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di perito o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

*Articolo 12***Spese di assistenza**

Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

*Articolo 13***Applicazione**

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell'Albania e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e le disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente protocollo.

2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 14***Altri accordi**

1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

- non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,
- sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e l'Albania, e
- non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente protocollo che possa essere d'interesse comunitario.

2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e l'Albania, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 120 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.



ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DELLA REPUBBLICA CECA,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

DELLA REPUBBLICA DI MALTA,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominate «Stati membri», e

▼B

DELLA COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI ALBANIA,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il 12 giugno 2006 per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, in appresso denominato «l'accordo», hanno adottato i testi seguenti:

l'accordo, e i suoi allegati I-V, ossia:

Allegato I — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti industriali della Comunità

Allegato II a) — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti agricoli di base originari della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]

Allegato II b) — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti agricoli di base originari della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]

Allegato II c) — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti primari agricoli originari della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]

Allegato III — Concessioni accordate dalla comunità al pesce e ai prodotti della pesca albanesi

Allegato IV — Testo della dichiarazione su fattura

Allegato V — Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

e i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 sui prodotti siderurgici

Protocollo n. 2 relativo agli scambi tra l'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati (Protocollo 2 ASA)

Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato

Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 sui trasporti terrestri

Protocollo n. 6 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

▼B

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Albania hanno adottato le seguenti dichiarazioni congiunte elencate in appresso e allegate al presente atto finale:

Dichiarazione congiunta relativa agli articoli 22 e 29 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 41 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 46 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 48 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 61 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 73 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 80 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 126 dell'accordo

Dichiarazione congiunta sull'immigrazione legale, sulla libera circolazione e sui diritti dei lavoratori

Dichiarazione congiunta relativa al Principato di Andorra e al protocollo n. 4 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa alla Repubblica di San Marino e al protocollo n. 4 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa al protocollo n. 5 dell'accordo.

I plenipotenziari della Repubblica di Albania hanno preso atto della dichiarazione della Comunità di seguito indicata, allegata al presente atto finale:

Dichiarazione della Comunità relativa alle misure commerciali eccezionali concesse dalla Comunità ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio de dos mil seis.

V Luxemburku, dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Lussemburgo, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštą metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

▼ B

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące szóstego.

Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšest'.

V Luxembourg, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenaistoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksisentuhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjasthtë.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku



På Kongeriget Danmarks vegne



▼B

Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la Republique française




Thar cheann Na hÉireann
For Ireland



▼ B


Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg




A Magyar Köztársaság részéről




▼ B

Għar-Repubblika ta' Malta

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michael Frendo". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.


Für die Republik Österreich

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ressnik". The signature is cursive and somewhat stylized.


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Krzysztof". The signature is cursive and somewhat stylized.

Pela República Portuguesa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zuzana". The signature is cursive and somewhat stylized.

Za Republiko Slovenijo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ljiljana". The signature is cursive and somewhat stylized.

▼ B

Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland




För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienū vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropski skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar




▼B

Për Republikën e Shqipërisë

Ilir Beuthe
Beuthe



DICHIARAZIONI CONGIUNTE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AGLI ARTICOLI 22 E 29 DELL'ACCORDO

Le parti dichiarano che nell'attuare gli articoli 22 e 29 esamineranno, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, l'incidenza di eventuali accordi preferenziali negoziati dall'Albania con paesi terzi (esclusi i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e altri paesi limitrofi che non sono Stati membri dell'Unione europea). Tale esame consentirà di adeguare le concessioni accordate alla Comunità dall'Albania qualora quest'ultima offrisse concessioni notevolmente migliori ai suddetti paesi.

▼BDICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 41
DELL'ACCORDO

1. La Comunità si dichiara disposta a esaminare, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, la questione della partecipazione dell'Albania al cumulo diagonale delle norme d'origine una volta stabilite le condizioni economiche e commerciali ed altre condizioni pertinenti per la concessione del cumulo diagonale.
2. In considerazione di quanto precede, l'Albania si dichiara disposta a creare zone di libero scambio, in particolare con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE.

▼B

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 46
DELL'ACCORDO

Si conviene che l'espressione «figli» è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

▼B

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 48
DELL'ACCORDO

Si conviene che l'espressione «loro familiari» è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

▼BDICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 61
DELL'ACCORDO

Le parti convengono che le disposizioni di cui all'articolo 61 non siano tali da impedire restrizioni eque e non discriminatorie all'acquisto di beni immobili sulla base di un interesse generale, o da pregiudicare le norme delle parti in materia di proprietà di beni immobili, salvo nei casi espressamente specificati.

Resta inteso che i cittadini albanesi sono autorizzati ad acquistare beni immobili negli Stati membri dell'Unione europea in conformità della legislazione comunitaria in vigore, salvo eccezioni specifiche autorizzate da tale legislazione ed applicate in conformità della normativa nazionale vigente negli Stati membri dell'Unione europea.

▼BDICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 73
DELL'ACCORDO

Le parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati e indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 *bis* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

▼BDICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 80
DELL'ACCORDO

Le parti sono consapevoli dell'importanza che la popolazione e il governo dell'Albania attribuiscono alla prospettiva della liberalizzazione del regime dei visti. I progressi in questo settore dipenderanno comunque dal modo in cui l'Albania attuerà le riforme principali, volte a consolidare lo Stato di diritto e a combattere la criminalità organizzata, la corruzione e l'immigrazione clandestina, e rafforzerà la sua capacità amministrativa per quanto riguarda il controllo delle frontiere e la sicurezza dei documenti.

▼BDICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 126
DELL'ACCORDO

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 126 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:
 - nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, e
 - nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.
2. Le parti convengono che le «misure opportune» di cui all'articolo 126 sono misure adottate conformemente al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi dell'articolo 126, l'altra parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.

▼B

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULL'IMMIGRAZIONE LEGALE, SULLA
LIBERA CIRCOLAZIONE E SUI DIRITTI DEI LAVORATORI

Il rilascio, il rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno è disciplinato unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonché dagli accordi e dalle convenzioni bilaterali in vigore tra l'Albania e detto Stato membro.

▼B

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA E
AL PROTOCOLLO N. 4 DELL'ACCORDO

1. L'Albania accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

▼B

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN
MARINO E AL PROTOCOLLO N. 4 DELL'ACCORDO

1. L'Albania accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 4 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

▼BDICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AL PROTOCOLLO N. 5
DELL'ACCORDO

1. La Comunità e l'Albania prendono atto dei seguenti livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli commerciali pesanti a decorrere dal 1° gennaio 2001 ⁽¹⁾:

Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico):

		Massa di monossido di carbonio	Massa di idrocarburi	Massa di ossidi di azoto	Massa di particolato	Fumo
		(CO) g/kWh	(HC) g/kWh	(NOx) g/kWh	(PT) g/kWh	m ⁻¹
Riga A	euro III	2,1	0,66	5,0	0,10 0,13 (a)	0,8

a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm³ per cilindro e un regime nominale maggiore di 3 000 min⁻¹.

Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europeo):

		Massa di monossido di carbonio	Massa di idrocarburi non metanici	Massa di metano	Massa di ossidi di azoto	Massa di particolato
		(CO) g/kWh	(HCNM) g/kWh	(CH ₄) (b) g/kWh	(NOx) g/kWh	(PT) (c) g/kWh
Riga A	euro III	5,45	0,78	1,6	5,0	0,16 0,21 (a)

a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm³ per cilindro e un regime nominale maggiore di 3 000 min⁻¹.

b) Solo per motori a gas naturale.

c) Non si applica ai motori a gas.

2. In futuro, la Comunità e l'Albania cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualità.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.



DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

Dichiarazione della Comunità relativa alle misure commerciali eccezionali concesse dalla Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 ⁽¹⁾, la Comunità concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa l'Albania, la Comunità europea dichiara quanto segue:

- in applicazione dell'articolo 30 dell'accordo, finché sarà di applicazione il regolamento modificato (CE) n. 2007/2000 del Consiglio si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nell'accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;
- in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, verrà abolito anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 27, paragrafo 1 dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.